

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 gennaio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 38. Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Liguria, depositato in cancelleria il 17 dicembre 2001.
- Ambiente - Tutela dell'ambiente marino - Immersione in mare di materiali di origine marina per effettuare il ripascimento degli arenili, nonché di materiali inerti, geologici inorganici e manufatti al fine di utilizzo - Circolare ministeriale contenente l'indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di tali attività - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria - Dedotta non spettanza allo Stato della competenza in materia - Lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.**
- Circolare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 260/3/01.
 - Costituzione, artt. 5, 97, 117 e 118, anche in relazione agli artt. 1, 2, 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; agli artt. 69, 70, 80, 81, 88, 89, 93, 94, 104 e 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; alla legge della Regione Liguria 28 aprile 1999, n. 13; agli artt. 5 e 6 del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509; alla legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38; agli artt. 1, 3 e 35 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152
- Pag. 7
- N. 1. Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Provincia autonoma di Trento, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2002.
- Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri di poteri non riconducibili a quelli già propri della soppressa Agenzia di protezione civile - Previsione, in particolare, di poteri presidenziali di ordinanza, di promozione e coordinamento, e di predisposizione di atti di indirizzo (d'intesa con le regioni e gli enti locali) - Attribuzione, altresì, al Capo del Dipartimento della protezione civile del potere di impartire le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo - Disposizioni lesive, nella loro formulazione letterale, dell'autonomia e delle potestà spettanti alla Provincia autonoma di Trento - Contrasto, superabile in via di interpretazione adeguatrice, con norme statutarie ed attuative.**
- D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, commi 1, 2 e 5.
 - Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, nn. 5), 13), 17), e 24), 9, n. 9), 16 e 52, comma secondo; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; Costituzione, art. 117, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Attribuzione alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di poteri riconducibili a quelli già propri della soppressa Agenzia di protezione civile - Impugnazione cautelativa da parte della Provincia autonoma di Trento, per l'ipotesi che in relazione a tali poteri non operi la clausola di salvaguardia delle competenze provinciali contenuta nell'art. 5, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 343/2001.**
- D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, commi 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter.
 - Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, nn. 5), 13), 17), e 24), 9, n. 9), 16 e 52, comma secondo; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; Costituzione, art. 117, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- » 11

- N. 26. Ordinanza del tribunale di Castrovillari del 28 settembre 2001.
- Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale - Violazione del principio del contraddittorio - Lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova.**
- Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
 - Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 111, primo e quarto comma, e 112 Pag. 17
- N. 27. Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Napoli del 1° agosto 2001.
- Processo penale - Indagini preliminari - Investigazioni difensive - Possibilità per i difensori delle parti private di assumere dichiarazioni della medesima valenza di quelle assunte dall'accusa - Mancata previsione, in capo a tali difensori, dei medesimi obblighi di garanzia posti a tutela della genuinità della prova stessa - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo (con particolare riferimento ai diritti delle vittime) - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio di parità tra le parti.**
- Cod. proc. pen. artt. 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*octies* e 391-*decies*.
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 111 » 20
- N. 28. Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, del 7 febbraio 2001.
- Ambiente (tutela dell') - Ministero dei beni culturali e ambientali - Legge di delega per la riorganizzazione - Mancata indicazione dei principi e criteri direttivi (prima della normativa sulla delegificazione) in tema di riorganizzazione degli organi consultivi - Eccesso di delega.**
- Legge 29 gennaio 1975, n. 5, art. 2, comma 2.
 - Costituzione, art. 76 » 24
- N. 29. Ordinanza del t.a.r. per la Sicilia del 23 febbraio 2001.
- Militari - Collocamento in posizione di ausiliaria al compimento del sessantesimo anno di età - Estensione del beneficio al personale dei ruoli civili della Polizia di Stato - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di categorie di personale equiparate ai fini del trattamento pensionistico - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**
- D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3 e 97 » 27
- N. 30. Ordinanza della Corte di assise di S. Maria Capua Vetere del 29 ottobre 2001.
- Ordinamento penitenziario - Provvedimento ministeriale di sottoposizione del detenuto a regime carcerario speciale - Possibilità per il giudice che procede al giudizio, nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in esecuzione, di sindacare, ai fini terapeutici, il contenuto di tale provvedimento - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla salute - Violazione del principio di indipendenza del giudice.**
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-*bis*, comma 3 (*recte*: comma 2-*bis*).
 - Costituzione, artt. 3, 32 e 101 » 30

N. 31. Ordinanza del tribunale di Avellino del 6 novembre 2001.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta da parte del pubblico ministero - Decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta senza previo contraddittorio con la difesa dell'imputato - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111 Pag. 34

N. 32. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni di Trento del 24 ottobre 2001.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Provvedimenti - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di emettere, in mancanza del consenso del minore, sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Violazione del principio di protezione dell'infanzia e della gioventù - Lesione dell'autonomia della funzione giurisdizionale.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, comma secondo, e 101, comma secondo » 35

N. 33. Ordinanza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 5 ottobre 2001.

Processo penale - Mezzi di prova - Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato - Possibilità di essere sentiti come testimone qualora nei loro confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da dette persone contro di esse nel procedimento conseguente alla eventuale riapertura delle indagini - Disparità di trattamento tra imputato ed indagato - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Cod. proc. pen., art. 197-bis (introdotto dall'art. 6 della legge 1° marzo 2001, n. 63), commi 1 e 5.
- Costituzione, art. 3 » 38

NN. da 34 a 38 Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - del tribunale amministrativo regionale del Lazio, del 30 agosto e 26 settembre 2001.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principî di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97 » 40

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 38

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 dicembre 2001
(della Regione Liguria)

Ambiente - Tutela dell'ambiente marino - Immersione in mare di materiali di origine marina per effettuare il ripascimento degli arenili, nonché di materiali inerti, geologici inorganici e manufatti al fine di utilizzo - Circolare ministeriale contenente l'indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di tali attività - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria - Dedotta non spettanza allo Stato della competenza in materia - Lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

- Circolare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 260/3/01.
- Costituzione, artt. 5, 97, 117 e 118, anche in relazione agli artt. 1, 2, 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; agli artt. 69, 70, 80, 81, 88, 89, 93, 94, 104 e 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; alla legge della Regione Liguria 28 aprile 1999, n. 13; agli artt. 5 e 6 del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509; alla legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38; agli artt. 1, 3 e 35 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dagli avvocati Gigliola Benghi e Michela Sommariva ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Roma, presso l'Ufficio regionale in piazza Madama n. 9;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica al fine di ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottare provvedimenti in ordine all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi per effettuare ripascimento degli arenili e di materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo per interventi ed opere di competenza regionale, come invece si sostiene nella circolare n. 260/3/01 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, pervenuta alla Regione Liguria, in data 5 ottobre 2001;

F A T T O

Il conflitto nasce dall'interpretazione e dalle conseguenti disposizioni redatte dal Ministero a tutte le Capitanerie di Porto e per la loro tramite a tutte le Autorità marittime dipendenti in ordine all'art. 35, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Tale norma dispone che, al fine della tutela dell'ambiente marino ed in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare, da navi od aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali:

- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;
- c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

La norma prende inoltre in considerazione la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

Mentre quest'ultima attività è *de plano* soggetta ad autorizzazione regionale (o ministeriale, se la movimentazione ha carattere internazionale) e quella *sub-c)* è considerata irrilevante e quindi non soggetta ad autorizzazione, le fattispecie *sub-a)* e *b)* sono disciplinate in maniera più articolata.

Infatti, l'autorizzazione all'immissione in mare dei materiali *sub-a)* «è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo ...» (art. 35, comma 2); l'immersione dei materiali *sub-b)* è soggetta ad autorizzazione con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente» (art. 35, comma 3).

Secondo le disposizioni dettate dal Ministero con la circolare in questione, la «autorità competente» al rilascio delle autorizzazioni sarebbe sempre il Ministero stesso, che dovrebbe inoltre sempre svolgere tali funzioni, a prescindere dalle attività alle quali le immersioni in mare sono finalizzate.

La Regione Liguria ritiene invece di essere essa stessa, ovvero gli altri soggetti individuati dal legislatore regionale, titolare dei poteri autorizzatori in alcune fattispecie che il Ministero ha completamente ignorato, con effetto lesivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

L'intervento regolatore dell'ecc.ma Corte viene invocato per le seguenti ragioni in

D I R I T T O

Violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione anche in relazione agli artt. 1, 2, 4 e 20, legge 15 marzo 1997, n. 59; agli artt. 69, 70, 80, 81, 88, 89, 93, 94, 104 e 105, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; alla l.r. Liguria 28 aprile 1999, n. 13; agli artt. 5 e 6, d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509; alla l.r. Liguria 30 dicembre 1998, n. 38; agli artt. 1, 3 e 35 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Carenza di attribuzione e di competenza

1. — Va rilevato innanzi tutto che una piana lettura dell'art. 35, comma 2, non consente di dare l'interpretazione proposta dal Ministero, laddove subordina l'attività di ripascimento all'autorizzazione all'immersione di materiali, ma conduce ad opposte conclusioni.

Infatti, l'autorizzazione all'immersione dei materiali ivi contemplata presuppone l'impossibilità dell'utilizzo degli stessi ai fini di ripascimento. *A contrariis*, dunque, laddove vengano legittimamente effettuate attività di ripascimento, non è dovuta alcuna distinta e diversa autorizzazione; e, come è noto, nella nozione di ripascimento sono comprese tutte le operazioni di sversamento di idoneo materiale in punti emersi o sommersi della costa tali da produrre, col tempo e con i calcolati movimenti del mare, la ricostituzione degli arenili.

In tal senso, quindi, l'attività di ripascimento è perseguibile anche attraverso l'immersione di materiali in mare e tale operazione, secondo la lettera dell'art. 35, comma 2, non va autorizzata distintamente dalla prima.

2. — Se pure, peraltro, si sposasse il diverso avviso della necessità di un'autonoma autorizzazione, questa non potrebbe che competere alla regione per le ragioni che si espongono.

La materia del ripascimento degli arenili, e più in generale quella della difesa delle coste, che per anni ha sofferto di una disciplina lacunosa e poco armoniosa nell'attribuzione delle competenze, ha ricevuto un primo ordinato assetto con la legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», che ha compreso fra le attività di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi destinati a realizzare la finalità della difesa del suolo «la protezione delle coste e degli abitati dell'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi» (art. 3, comma 1, lettera g), delegandone le funzioni — con esclusione delle aree di rilievo e di interesse nazionale — alle regioni (art. 10, comma 7).

Successivamente, nell'ambito della ridelineazione di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali introdotte dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle regioni nuove e più pregnanti competenze, ispirate ai principi fondamentali individuati nell'art. 4, comma 3, legge n. 59/1997.

Così, nell'ambito del titolo III «Territorio ambiente e infrastrutture», il capo III disciplina la protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, mentre al capo IV è affidata la materia delle risorse idriche e della difesa del suolo.

Nel capo III, le funzioni di carattere generale sono introdotte dagli artt. 69 e 70, che individuano rispettivamente i compiti di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), legge n. 59/1997, e quelli delle regioni ed enti locali.

Per quanto qui interessa, l'art. 69 attribuisce alla protezione, sicurezza e qualità dell'ambiente marino rilievo nazionale [art. 69, comma 1, lett. d)], mentre individua funzioni di carattere concorrente fra Stato e regioni nella protezione dell'ambiente costiero [art. 69, comma 2, lett. d)]; l'art. 70 inoltre riconduce alle regioni tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate prima, e fra queste in particolare i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere [art. 70, comma 1, lett. a)].

Sempre nel capo III si rinvencono le norme specifiche di tutela delle acque dall'inquinamento: l'art. 80 individua fra i compiti di rilievo nazionale la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare (comma 1, lett. 2) nonché l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili (comma 1, lett. s), mentre l'art. 81 conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente ritagliate in capo allo Stato.

La disciplina è, dunque, piuttosto articolata, ma è innegabile che è stata espressamente sancita l'attribuzione alle Regioni di funzioni in via concorrente nella materia della protezione — in senso ambientale — dell'ambiente costiero, da svolgere pur sempre nell'osservanza dei criteri e delle norme tecniche individuati dallo Stato a fini di tutela delle acque marine.

Parallelamente, si esamina la disciplina dettata dal d.lgs. n. 112/1998 sulla difesa del suolo: allo Stato sono riservati compiti di rilievo nazionale attinenti agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste [art. 88, comma 1, lett. aa)], mentre alle regioni ed agli enti locali sono trasferite le funzioni di programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri [art. 89 comma 1, lett. h)].

Una lettura armoniosa di tutte le funzioni appena illustrate alla luce dei principi fondamentali che ne hanno ispirato l'attribuzione, ed in particolare del principio di completezza, di quello di efficienza ed economicità, di quello di responsabilità ed unicità all'amministrazione e di quello di omogeneità, non può che condurre alla conclusione che la funzione di protezione della costa e dell'ambiente costiero contempla, e deve contemplare, anche quella di tutela delle acque che la lambiscono.

La Regione Liguria ha già legiferato in tal senso emanando la l.r. 28 aprile 1999, n. 13 «Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti».

Tale normativa abbraccia anche un altro filone di funzioni, a loro volta discendenti dal d.lgs. n. 112/1998 e che con quelle già illustrate vanno ad intersecarsi, e cioè quelle riguardanti le opere pubbliche e la gestione del demanio marittimo.

In dettaglio, l'art. 94 conferisce alle regioni ed agli enti locali le funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente riservate allo Stato *ex* art. 93, ed in particolare la valutazione tecnico-amministrativa e consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza, mentre l'art. 105 conferisce a regioni ed enti locali le funzioni relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale [comma 1, lett. e)], nonché al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo [comma. 1, lett. l)]; allo Stato sono invece riservate le funzioni relative ai porti di rilievo nazionale ed internazionale [art. 104, c. 1, lett. s)].

Nell'intento di dare attuazione, quanto meno parzialmente, al dettato sistema di riparto, il legislatore regionale ligure ha dunque individuato nella regione il soggetto titolare delle funzioni amministrative, relative agli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili [art. 3, comma 1, lett. d)], l.r. n. 13/1999] da esercitare anche in forma concertata (art. 6, l.r. cit.), mentre ai comuni è attribuita l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi [art. 5, comma 1, lett. a)]; la regione è inoltre titolare della programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale ed interregionale [art. 8, comma 1, lett. a)] e della pianificazione dell'utilizzo delle aree del demanio marittimo [art. 8, comma 1, lett. b), e art. 11].

Attualmente, in attesa della decorrenza del trasferimento della funzione di rilascio delle concessioni di beni demaniali nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, stabilito nel 1° gennaio 2001 (art. 105, d.lgs. n. 112/1998), in tali fattispecie l'approvazione dei relativi progetti e le altre autorizzazioni che risultano strettamente connesse o strumentali sono disciplinate dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.

Tale normativa dispone la forma concertata della Conferenza dei servizi, nell'ambito della quale alla Regione è riservata pur sempre espressamente la cura degli interessi urbanistici, paesaggistici e la valutazione di impatto ambientale (art. 5).

Ed infine, più in generale, in forza della l.r. Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, alla regione spetta la valutazione di impatto ambientale — al fine di garantire la tutela, singolarmente e nelle loro interazioni, dell'uomo, della fauna, della flora, del suolo, dell'acqua, dell'aria, del clima, del paesaggio, dei beni materiali e del patrimonio culturale ed ambientale — dei porti turistici e da diporto (con specchio d'acqua superiore a 10 ha o aree esterne interessate per superficie superiore a 54 ha o moli di lunghezza superiore a 500 metri, art. 2, comma 3, e allegato 2, lett. 4, l.r. cit.) e di porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici e porti rifugio con determinate caratteristiche di progetto e di zona interessata [art. 2, comma 4, lett. a), b) e c) e allegato 3, lett. 10 e].

Dal coacervo di norme illustrate si evidenzia dunque l'assunzione, in capo alla regione, delle funzioni di tutela ambientale sia nell'espletamento delle competenze sul ripascimento degli arenili, sia in quelle sulla realizzazione di opere di difesa della costa sia infine in quelle che riguardano il sistema portuale di riferimento regionale.

Come già sottolineato, tali funzioni discendono dal conferimento attuato dal d.lgs. n. 112/1998, che è norma di rilievo costituzionale, e dalla l.r. n. 13/1999, che ne costituisce parziale attuazione.

3. — Nel rispetto dell'assetto delineatosi, il nuovo testo normativo sulla tutela delle acque dell'inquinamento (d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, abrogativo, fra l'altro, della legge 10 maggio 1976, n. 319, c.d. legge Merli, e quindi del d.m. Ambiente 24 gennaio 1996 attuativo della stessa) ha subito precisato che le competenze nelle materie dallo stesso disciplinate sono quelle stabilite dal d.lgs. n. 112/1998 e dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge n. 59/1997 (art. 3, comma 1).

Quindi anche l'art. 35, relativo all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte va applicato nell'osservanza delle competenze già stabilite dalle norme citate.

Ed è allora di tutta evidenza che quell'indeterminatezza nell'indicazione del soggetto titolare del potere, che si rinviene nei commi 2 e 3 della norma, non va certo risolta *sic et simpliciter* con l'individuazione perpetua del Ministero dell'ambiente, ma trova la sua ragione nel dovere invece essere di volta in volta riferita al soggetto titolare dell'insieme di competenze alle quali l'operazione dell'immersione è funzionale.

Così l'immersione di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o terreni litoranei emersi a fini di ripascimento va autorizzata, in Liguria, dalla Regione o dal Comune, a seconda dell'entità dell'operazione; ed ancora, l'attività di immersione di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine dell'utilizzo e quindi funzionali alla realizzazione di un intervento e/o opera, sono di competenza regionale in caso di intervento per la difesa della costa, in caso di opere pubbliche regionali ed in caso di porti e strutture portuali di rilievo regionale.

Le diverse disposizioni dettate dal Ministero dell'ambiente con la circolare in questa sede impugnata sono inammissibili e configurano un tentativo dello Stato di riappropriarsi di competenze ormai di spettanza della Regione; competenze che, come già illustrato, sono state da ultimo conferite con il d.lgs. n. 112/1998, nell'ambito delle garanzie costituzionalmente garantite dagli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

P. Q. M.

La Regione Liguria chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottare provvedimenti in ordine all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi per effettuare ripascimento degli arenili e di materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo per interventi ed opere di competenza regionale, come invece si sostiene nella Circolare n. 260/3/01 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, pervenuta alla Regione Liguria in data 5 ottobre 2001.

Genova, addì 30 novembre 2001.

AVV. Gigliola BENGHI - AVV. Michela SOMMARIVA

N. 1

Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2002
(della Provincia autonoma di Trento)

Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri di poteri non riconducibili a quelli già propri della soppressa Agenzia di protezione civile - Previsione, in particolare, di poteri presidenziali di ordinanza, di promozione e coordinamento, e di predisposizione di atti di indirizzo (d'intesa con le regioni e gli enti locali) - Attribuzione, altresì, al Capo del Dipartimento della protezione civile del potere di impartire le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo - Disposizioni lesive, nella loro formulazione letterale, dell'autonomia e delle potestà spettanti alla Provincia autonoma di Trento - Contrasto, superabile in via di interpretazione adeguatrice, con norme statutarie ed attuative.

- D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, commi 1, 2 e 5.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, nn. 5), 13), 17), e 24), 9, n. 9), 16 e 52, comma secondo; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; Costituzione, art. 117, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Attribuzione alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di poteri riconducibili a quelli già propri della soppressa Agenzia di protezione civile - Impugnazione cautelativa da parte della Provincia autonoma di Trento, per l'ipotesi che in relazione a tali poteri non operi la clausola di salvaguardia delle competenze provinciali contenuta nell'art. 5, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 343/2001.

- D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401), art. 5, commi 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter.
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, nn. 5), 13), 17), e 24), 9, n. 9), 16 e 52, comma secondo; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; Costituzione, art. 117, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della giunta provinciale *pro-tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 3369 del 14 dicembre 2001 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 19 dicembre 2001 (n. di rep. 25462) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualità di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) — dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2, e 5 e, in via cautelativa e ipotetica, commi 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, come risultanti dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 262 del 10 novembre 2001, per violazione:

dell'articolo 8, nn. 5), 13), 17), 24), e dell'articolo 9, n. 9, nonché dell'articolo 16 e dell'art. 52 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

delle norme di attuazione dello statuto speciale, ed in particolare del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nonché degli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266;

dell'art. 117 della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F A T T O

La Provincia autonoma di Trento è dotata di competenza legislativa statutariamente garantita in materia di protezione civile. Anche prima della recente identificazione di essa, per le regioni a statuto ordinario, come materia a se stante ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza provinciale era riconosciuta come insieme di funzioni «trasversale» rispetto a diverse materie, quali l'agricoltura e foreste, la beneficenza pubblica

nel suo attuale significato di protezione sociale, la viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e l'urbanistica, la cui nozione aggiornata comprende pacificamente la tutela del territorio (v. per tutti, sul punto della protezione civile come insieme di funzioni, MALO, *Protezione civile regionale*, in *Regioni*, n 4/1993, 1140 s.).

Ora, la Provincia autonoma di Trento è per l'appunto dotata — *ex art. 8, nn. 5), 13), 17 e 24)* dello statuto speciale — di competenza legislativa in materia di urbanistica, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale ed opere idrauliche, nonché — *ex art. 9, n. 9)* — di competenza in materia di utilizzazione delle acque pubbliche: si tratta, dunque, proprio dell'insieme di materie che, come detto, concorrono complessivamente a definire la protezione civile.

Si osservi che in tutte tali materie (ad eccezione della utilizzazione delle acque pubbliche) la provincia autonoma dispone di potestà primaria, e che dunque la propria competenza in materia di protezione civile conserva carattere più ampio di quella espressamente riconosciuta alle regioni ordinarie dal nuovo testo dell'art. 117 Cost.

Inoltre, la particolare autonomia delle province autonome nella materia *de qua* trova sicuro fondamento anche direttamente nella disposizione di cui all'art. 52, comma 2, dello statuto speciale, ai sensi del quale spetta al Presidente della giunta provinciale di adottare «i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni».

Le attribuzioni statutarie hanno trovato riconoscimento e concretizzazione in una serie di ulteriori disposizioni normative, che formano in particolare il quadro di riferimento del presente ricorso.

Vengono innanzi tutto in rilievo le norme d'attuazione dello statuto speciale (che, come noto, non possono essere modificate dalla successiva legislazione ordinaria) dettate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. In particolare, l'art. 33 di tale decreto stabilisce che gli interventi dello Stato in materia di protezione civile (come previsti dalla legge n. 996/1970, recante per l'appunto «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile») trovino applicazione soltanto «all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo che per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono».

Si tratta, come è evidente, di un'applicazione *ante litteram* del principio di sussidiarietà.

Tale principio è poi ulteriormente rafforzato e precisato dai successivi due articoli del d.P.R. in questione. L'art. 34, infatti, dispone che alla dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale ed alla nomina del commissario chiamato a dirigere e coordinare le attività di soccorso il Presidente del Consiglio provveda (ove la calamità riguardi il territorio delle province) d'intesa con i Presidenti delle giunte provinciali, anziché, come di regola *ex art. 5* legge n. 996/1970, autonomamente.

L'art. 35, poi, dopo aver stabilito che gli interventi statali hanno carattere meramente aggiuntivo rispetto a quelli regionali o provinciali, chiarisce che, l'applicazione delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, non incide sulle competenze ... delle province». In ogni caso, è escluso che vi possa essere sostituzione da parte statale nell'attività degli organismi regionali e provinciali, i quali «continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti».

Per completezza, si ricorda che la stessa Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, titolare della competenza primaria in materia di servizi antincendio ai sensi dell'art. 4, n. 6) dello statuto speciale, ha provveduto a delegare le relative funzioni alle province con la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17.

Nell'esercizio delle sue competenze, la ricorrente provincia ha disciplinato gli interventi in materia di protezione civile con numerose leggi provinciali. La disciplina organica della materia è oggi contenuta nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, Organizzazione degli interventi della provincia in materia di protezione civile.

La presente impugnazione del decreto-legge n. 343/2001 e della legge di conversione n. 401/2001 è rivolta alla difesa dei poteri e della complessiva autonomia riconosciuta alla provincia ai sensi delle norme ora ricordate, in relazione al sopraggiungere nella materia del decreto-legge n. 343/2001, convertito con la legge n. 401/2001.

Viene qui in considerazione, in particolare, l'art. 5 di tale decreto-legge, il quale, secondo la sua intitolazione, definisce le «Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile».

Nei primi cinque commi tale articolo indica analiticamente le competenze proprie del Presidente del Consiglio dei ministri (o del Ministro dell'interno da lui delegato) e delle strutture serventi di cui egli s'avvale (in particolare Comitato operativo della protezione civile e Dipartimento della protezione civile). Si tratta delle competenze che almeno in parte si sovrappongono, come si dirà, ai poteri ed ai compiti propri della ricorrente provincia.

L'articolo si chiude poi con il comma 6, il quale stabilisce che tutte le funzioni attribuite dal d.lgs. n. 300/1999 all'agenzia di protezione civile sono ora assegnate al dipartimento della protezione civile. Precisamente, tale comma si chiude con la generale affermazione che «ferme restando ... le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'agenzia di protezione civile sono assegnati al dipartimento della protezione

civile». Di conseguenza, ne risulta che i poteri che prima spettavano all'agenzia di protezione civile sono ora esercitati dal dipartimento della protezione civile, ma — giusta la clausola di salvezza — senza incidere sulle prerogative costituzionali delle regioni speciali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tuttavia, tale clausola di salvaguardia sembra essere riferita ai soli compiti che transitano dall'agenzia al dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 6.

Di qui, ad avviso della ricorrente provincia, l'illegittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni dell'art. 5 che, in violazione del sistema di rapporti stabilito sia per le funzioni normative che per quelle amministrative dallo statuto e dalle norme di attuazione, prevedono poteri statali destinati ad operare nell'ambito della provincia, o a condizionare l'attività dei suoi organi, per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Premessa

Le disposizioni qui contestate possono essere utilmente suddivise, ai fini della valutazione dei problemi posti con il presente ricorso, in due distinte categorie.

Da un lato vi sono le disposizioni che ora intestano ad altri organi statali — facendo perno fondamentale sulla Presidenza del Consiglio dei ministri e sulle sue strutture — le funzioni già attribuite alla Agenzia di protezione civile.

Così è, in primo luogo, per il comma 3-ter dell'art. 5, il quale corrisponde quasi alla lettera all'art. 83, commi 3 e 4, d.lgs. n. 300/1999: anche se ora fra i componenti del comitato operativo della protezione civile è previsto vi sia anche un rappresentante del comitato nazionale di volontariato di protezione civile.

Analogamente, anche il comma 4 riproduce, nell'ordine, i disposti dell'abrogato art. 81, lett. f), l), d) e g), d.lgs. n. 300/1999: in questo caso, le novità riguardano un maggior coinvolgimento a livello locale: così le periodiche esercitazioni vengono promosse «d'intesa con le regioni e gli enti locali», l'attività d'informazione è limitata agli «scenari nazionali», i primi interventi sono effettuati «in concorso con le regioni», l'attività di formazione realizzata «in raccordo con le regioni».

Il comma 4-bis, poi, è equivalente al comma 5 dell'art. 83, d.lgs. n. 300/1999, salvo che il contributo regionale alla definizione dei piani d'emergenza non è più meramente consultivo («sentite le regioni») ma diventa decisionale («d'intesa con le regioni»).

Infine anche il comma 4-ter riproduce, *mutatis mutandis*, il contenuto dell'art. 81 lett. a) e lett. c), n. 2), d.lgs. n. 300/1999, se non fosse che le funzioni precedentemente attribuite al Ministro dell'interno sono ora svolte «dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato».

Poiché tali disposizioni non disciplinano poteri diversi da quelli già spettanti all'agenzia di protezione civile, la ricorrente provincia ritiene che ad essi possa applicarsi la citata clausola di salvaguardia di cui al comma 6 dello stesso art. 5, citata in narrativa.

In relazione a tali commi la presente impugnazione ha carattere dichiaratamente cautelativo, per l'ipotesi che si ritenga che la clausola di salvaguardia debba essere intesa in senso restrittivo, come riferita ai soli poteri «residuali» dell'agenzia di protezione civile, trasferiti ai sensi del comma 6, e non anche a quelli già ad essa spettanti ma ora «ridisciplinati» ai commi sopra indicati.

Accanto a tali disposizioni ve ne sono altre che introducono nell'ordinamento poteri che non hanno un preciso corrispondente in quelli già attribuiti all'agenzia di protezione civile.

Si tratta, cioè, di disposizioni con le quali vengono attribuiti alla Presidenza del Consiglio ed alle sue strutture di vertice poteri diversi rispetto a quelli che il d.lgs. n. 300/1999 assegnava all'agenzia di protezione civile.

Così il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di determinare le politiche di protezione civile e lo individua come autorità che «detiene i poteri di ordinanza» in materia di protezione civile. Allo stesso è inoltre affidato il potere di promozione e coordinamento dell'attività di amministrazioni statali, regioni, province, comuni, e di ogni altra istituzione pubblica coinvolta.

Il comma 2, poi, stabilisce che il Presidente del Consiglio, ovvero «il Ministro dell'interno da lui delegato» predisporre «gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali».

Infine, il comma 5 stabilisce che «secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato» il capo del dipartimento della protezione civile «rivolge alle amministra-

zioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1».

Poiché tali compiti, per quanto risulta, non erano precedentemente propri dell'agenzia di protezione civile, ad essi non appare in linea di principio riferibile la clausola di salvaguardia di cui all'art. 5, comma 6: di qui la denuncia della loro illegittimità costituzionale, nella parte in cui i poteri statali da essi previsti interferiscano con i poteri e i compiti propri della Provincia di Trento.

Naturalmente, anche in relazione ad essi la censura di illegittimità costituzionale verrebbe meno ove si ritenesse che, nonostante la clausola di salvaguardia dei poteri e delle prerogative statutarie della provincia sia espressa solo per i poteri già propri dell'agenzia di protezione civile, le norme statali in questione debbano pur sempre intendersi nel quadro, e non in violazione, delle regole che riguardano i rapporti tra lo Stato e le province autonome, sia nella specifica materia (e dunque con riferimento alle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381), sia di carattere generale (e dunque con particolare riferimento ai disposti degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).

La seguente illustrazione si riferisce al punto 1) ai poteri che non trovano corrispondenza in quelli già propri dell'agenzia di protezione civile, mentre il punto 2) è dedicato ai poteri già propri dell'agenzia di protezione civile, disciplinati tuttavia da disposizioni diverse da quella del comma 6, contenente la salvaguardia.

1) illegittimità costituzionale delle disposizioni che disciplinano poteri non riconducibili a quelli già propri dell'agenzia di protezione civile, nella parte in cui tali poteri statali interferiscono con i poteri e i compiti propri della provincia di Trento.

a) Con riferimento all'art. 5, comma 1.

Come sopraesposto, comma 1 dell'art. 5 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di determinare le politiche di protezione civile e lo individua come autorità che «detiene i poteri di ordinanza» in materia di protezione civile.

L'esercizio dei poteri di ordinanza determina una sovrapposizione con l'attività normativa della ricorrente provincia sia di carattere generale che posta in essere mediante gli strumenti propri del settore della protezione civile, anche ai sensi dell'art. 52 dello statuto.

La censura può venire meno soltanto ove si ritenga che la disposizione ora citata dia vita ad una pura norma di competenza, che non istituisce un generale potere di ordinanza, ma si riferisce a poteri normativi, in quanto essi già siano legittimamente esistenti ai sensi della previgente normativa statale, incluse lo statuto di autonomia e le relative norme di attuazione.

Secondo lo stesso comma, inoltre, il Presidente del Consiglio «promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

La stessa genericità di questo potere, ed il fatto che esso venga riferito cumulativamente alle entità più disparate (dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad «ogni altra» organizzazione pubblica e persino privata) rende evidente l'incompatibilità della disposizione con il potere di coordinamento del Governo riconosciuto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1992, nei casi ed agli effetti indicati nello stesso decreto.

Anche in questo caso, la disposizione può sottrarsi alla censura solo ove intesa come un compito generico, da esplicarsi in relazione ad ognuna delle entità elencate con i modi — inclusa la collegialità del Governo — rispettivamente previsti dalle disposizioni statutarie ed attuative.

b) Con riferimento all'art. 5, comma 2.

Dell'interno da lui delegato «predispone» gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali».

Si tratta di atti che nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e le province autonome, sia in generale che nella materia della protezione civile, hanno regole statutarie proprie, alle quali la disciplina del comma 2 non si adegua, risultando dunque in violazione di essa. Come atti di indirizzo, essi richiederebbero, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1992 e dei principi generali costituzionali, la deliberazione collegiale del Governo e dovrebbero produrre un solo vincolo di risultato.

La censura potrebbe venire meno soltanto ove si intendesse che, per quanto riguarda le province autonome, le intese di cui si parla da un lato devono essere concepite in senso forte, cioè come del tutto imprescindibili, dall'altro non possono che riguardare gli interventi statali previsti dagli articoli 33, 34 e 35 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, esposte nella parte narrativa del presente ricorso.

c) Con riferimento all'art. 5, comma 5.

Infine, il comma 5 dell'art. 5 stabilisce che «secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato» il capo del dipartimento della protezione civile «rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1».

In quanto implicano una posizione di «sovraordinazione» del capo del dipartimento della protezione civile rispetto alla provincia autonoma ed ai suoi compiti e poteri (anche di governo e di indirizzo degli enti ed istituzioni di ambito provinciale a subprovinciale), le «indicazioni» in questione appaiono assolutamente estranee alla disciplina statutaria dei rapporti tra lo Stato e la provincia autonoma.

La censura potrebbe venire meno solo ove si intendessero tali indicazioni non come espressione di un potere, in grado di condizionare in modo giuridicamente vincolante l'attività della provincia e degli altri enti operanti in essa, ma di servizio, nel senso che tali «indicazioni» mettano a disposizione dei competenti organi provinciali elementi informativi o mezzi altrimenti non disponibili. Si tratterebbe allora di manifestazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Ove intese in senso gerarchico, invece, le indicazioni del capo del dipartimento della protezione civile darebbero luogo ad una interferenza operativa, in violazione delle regole statutarie ed attuative, ed in particolare dell'art. 16 dello statuto e degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1996.

In sintesi, i tre commi sopra illustrati appaiono, nella loro formulazione letterale, lesivi dell'autonomia costituzionale della ricorrente provincia, e tuttavia, le relative disposizioni sono suscettibili anche di una interpretazione adeguatrice, che le mantenga nel quadro delle relazioni statutarie ed attuative tra lo Stato e le province autonome.

2) Illegittimità costituzionale delle disposizioni che disciplinano poteri riconducibili a quelli già propri dell'agenzia di protezione civile, ove in relazione ad essi non operi la clausola di salvaguardia di cui all'art. 5, comma 6.

Vengono ora in considerazione, come detto nella premessa alla parte in diritto, poteri che le disposizioni dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, come risultanti dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, sostanzialmente «trasferiscono» dall'agenzia di protezione civile alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si è già detto in narrativa che il comma 6 dell'art. 5, nel disporre l'assegnazione al dipartimento della protezione civile dei compiti già propri dell'agenzia di protezione civile, mantiene ferme «le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

Ragionevolmente, si dovrebbe ritenere che la clausola di salvaguardia ora menzionata debba valere, se non addirittura in generale per l'intero art. 5 (in questo caso le censure prospettate con il presente ricorso non avrebbero ragione di essere), almeno per tutti i poteri che prima esercitava l'agenzia, e che ora soltanto mutano di intestatario.

Tuttavia, poiché la clausola di salvaguardia è infelicemente concepita sia quanto alla sua collocazione nel testo normativo (come parte del comma 6 anziché come autonomo comma), sia nella sua formulazione testuale (sembrando che essa si riferisca solo alle funzioni residue, genericamente trasferite dall'agenzia al dipartimento, e che non riguardi quelle che, già dell'agenzia, sono disciplinate *ex novo* in capo al Presidente del Consiglio), la Provincia autonoma di Trento, è qui costretta alla presente impugnazione cautelativa, rivolta a vedere affermata l'interpretazione estensiva della clausola di salvaguardia, o altrimenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei poteri cui essa non si riferisca, e che interferiscono illegittimamente con quelli della provincia stessa.

Si noti che, prima delle disposizioni del decreto-legge n. 343 del 2001, il precedente contesto normativo rendeva sufficientemente chiaro che rimaneva salva la speciale autonomia delle province autonome; mentre ciò non varrebbe più ora, se si dovesse intendere come limitativa la salvaguardia espressa dall'art. 5, comma 6.

Come detto, la ricorrente provincia ritiene che una simile interpretazione limitativa non sia giustificata; che la clausola di salvaguardia si riferisca quanto meno a tutte le funzioni già proprie dell'agenzia, e che la distinta disciplina analitica di alcune funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio sia giustificata — dal punto di vista del legislatore — dalle modifiche introdotte con il decreto-legge e con la legge di conversione, ed evidenziate sopra in narrativa.

A questa stregua, tali disposizioni sono state ripetute singolarmente e distintamente rispetto al generale disposto del comma 6 non per innovarne l'ambito di applicazione in relazione alle province autonome, ma per integrarne il contenuto nel modo sopra riportato.

Se tale è la situazione, si può ad avviso della ricorrente provincia ritenere che tali disposizioni non siano lesive dell'autonomia costituzionale della Provincia autonoma di Trento, posto che esse non dispongono un ampliamento della sfera di potere dell'apparato statale, ma si limitano a prevederne diverse modalità d'esercizio.

Così, a titolo esemplificativo, il comitato operativo della protezione civile continuerà a svolgere le stesse mansioni, pur mutando (parzialmente) la sua composizione (comma 3-ter). Analogamente, il dipartimento della protezione civile (che subentra all'agenzia) svolgerà le stesse funzioni di promozione di esecuzione di periodiche esercitazioni, ma lo farà ora «di intesa con le regioni e gli enti locali».

Ma se, come detto, pur cambiando talune delle modalità di esercizio dei compiti attribuiti ora alla Presidenza del Consiglio, i compiti rimangono gli stessi già attribuiti all'agenzia, si realizza pur sempre quel trasferimento previsto dal comma 6, in relazione al quale opera la clausola di salvaguardia prevista dallo stesso comma 6 dell'art. 5. Ciò sembra escludere che vi possa essere lesione delle prerogative costituzionali della province autonome stesse.

Di conseguenza, l'impugnazione dei commi 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 5 è proposta soltanto in via cautelativa, per l'ipotesi che si dovesse ritenere che l'espressa previsione delle funzioni di cui ai sopra citati commi costituisca attribuzione allo Stato di funzioni non comprese nella formula di salvaguardia di cui al comma 6.

In tale ipotesi, le disposizioni indicate risulterebbero ad avviso della Provincia autonoma di Trento illegittime per motivi sostanzialmente corrispondenti a quelli esposti al precedente punto 1.

Così, quanto al comma 3-ter, risulterebbe lesiva dell'autonomia provinciale, come definita dallo statuto e dalle norme di attuazione, la «direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza» da parte del comitato operativo della protezione civile, che per giunta avrebbe il compito, pure illegittimo, di stabilire «gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso». Palese risulterebbe infatti la violazione dell'autonomia amministrativa provinciale, quale definita dall'art. 16 dello statuto e dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1992, nonché per la specifica materia dagli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Ugualmente risulterebbe illegittimo il comma 4, nella parte in cui prevede che sia lo Stato a promuovere «l'esecuzione di periodiche esercitazioni» e a svolgere «attività di informazione alle popolazioni interessate» nonché «attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi»; compiti che spettano invece alla provincia, e la cui attrazione in capo allo Stato direttamente viola il divieto di svolgimento di attività amministrativa locale di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1992, oltreché il riparto stabilito dalle già citate disposizioni di attuazione in materia di protezione civile agli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. Identico ragionamento condurrebbe all'illegittimità costituzionale del comma 4-bis, in relazione alla definizione in sede locale degli interventi e della struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi.

Anche il comma 4-ter risulterebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto attività di indirizzo svolta al di fuori delle regole proprie della funzione, ed in particolare senza il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1992 in ordine alla competenza collegiale del Governo, alla procedura di partecipazione della provincia, ai contenuti ed ai vincoli derivanti dalla funzione.

P. Q. M.

Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, come convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», nonché dei commi 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter del medesimo articolo, nella parte in cui essi si applichino alla ricorrente provincia senza salvaguardarne l'autonomia stabilita dallo statuto e dalle norme di attuazione, per i motivi e profili illustrati nel presente ricorso.

Padova - Roma, addì 7 gennaio 2002

AVV. PROF.: FALCON - AVV. PROF.: MANZI

02C0024

N. 26

*Ordinanza emessa il 28 settembre 2001 dal tribunale di Castrovillari
nel procedimento penale a carico di Abbruzzese Francesco*

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale - Violazione del principio del contraddittorio - Lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova.

- Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 111, primo e quarto comma, e 112.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p., per violazione degli artt. 2, 3, 24 comma 1, 25 comma 2, 101 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del testimone possano essere acquisite e valutate anche ai fini della prova dei fatti in esse affermati e, alternativamente, dell'art. 500 commi 1, 2 e 3 c.p.p., in riferimento e per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 1, 25 comma 2, 111 commi 4 e 5 Cost., nella parte in cui consente l'ingresso in dibattimento, tramite contestazione, delle dichiarazioni rese precedentemente dal testimone ad una delle parti del processo, trattandosi di dichiarazioni acquisite unilateralmente e non nel contraddittorio tra le parti, sollevate dal pubblico ministero all'udienza del 22 giugno 2001; sentite le parti,

O S S E R V A

La questione sollevata dal pubblico ministero appare rilevante nel presente giudizio, atteso che nel corso dell'esame del teste Colonna Francesco, all'udienza del 27 aprile 2001, questi dichiarava di non essere in grado di precisare, in relazione alle circostanze oggetto della segnalazione dal medesimo effettuata ai C.C. di Cassano Jonio in data 31 agosto 1998, se il rumore che egli aveva avvertito prima del rinvenimento di una pistola in prossimità del cassonetto posto nelle immediate vicinanze del suo locale, fosse riconducibile al rombo di un ciclomotore ovvero di altro veicolo motorizzato, mentre, nel corso delle sommarie informazioni rese agli operatori di p.g. nell'immediatezza del fatto, il testimone aveva affermato di avere sentito dall'interno del suo locale «il rombo di un motorino che passava a gran velocità». Più volte sollecitato dal pubblico ministero, il teste affermava di non essere neppure certo che il rumore avvertito fosse quello di un motore, contrariamente a quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari. Ciò induceva l'organo di accusa a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p., nei termini sopra indicati. La decisività della circostanza in parola ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di imputazione risulta evidente, ove si consideri che gli operatori di p.g. hanno riferito di avere avvistato, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, l'imputato a bordo di un ciclomotore. Poiché le dichiarazioni oggetto di contestazione da parte della pubblica accusa non possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento né di esse è consentita, a norma dell'art. 500 comma 2 c.p.p., alcuna utilizzazione ai fini della prova dei fatti in esse affermati, la menzionata questione di costituzionalità risulta indubbiamente rilevante nell'odierno processo.

Sotto il profilo della valutazione della non manifesta infondatezza della questione osserva il tribunale che l'attuale formulazione dell'art. 500 c.p.p., come modificato dalla legge n. 63/2001, stabilisce al comma 2 che «le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste», con ciò escludendo la possibilità di acquisire al fascicolo per il dibattimento tali dichiarazioni e di valutarle ai fini della prova dei fatti in esse affermati, valutazione già consentita dal testo previgente della norma citata, secondo il quale «quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.» (formulazione introdotta dalla legge n. 356/1992 a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 255/1992, che dichiarava la illegittimità dell'art. 500 c.p.p. nella sua originaria formulazione).

La disposizione in questione, nella sua attuale formulazione, appare in contrasto con il dettato previsto dagli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost. per le motivazioni già evidenziate nell'ordinanza del Tribunale di Rossano datata 25 giugno 2001, pienamente condivise da questo collegio.

«La Costituzione con l'art. 111 ha recepito, nell'ambito del processo penale, il principio del contraddittorio in una duplice accezione: oggettiva, nel primo periodo del quarto comma di detto articolo, ove il contraddittorio è inteso come strumento di formazione della prova; soggettiva, nel terzo comma e nel secondo periodo del quarto comma, con riferimento al diritto dell'accusato di confrontarsi con l'accusatore.

Il principio del contraddittorio in senso oggettivo, sia pure con i temperamenti previsti dal quinto comma della medesima norma, fa emergere in forma inequivocabile il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova, principio inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il prudente apprezzamento con l'obbligo di dare conto in motivazione.

Tale principio, già conquista delle prime codificazioni moderne e recepito nell'attuale art. 192 c.p.p., diventa un necessario corollario del principio del giusto processo e del contraddittorio in senso oggettivo, in quanto è ontologicamente inconcepibile un sistema processuale ispirato a detti principi ed al contempo legato ad un sistema di valutazione legale della prova.

Il principio del contraddittorio e dell'oralità caratteristici di un sistema accusatorio, postulando che la prova si formi in via immediata innanzi alle parti ed al giudice, fornendo agli stessi un patrimonio di percezioni e sensazioni che superano lo sterile contenuto delle dichiarazioni, richiedono, in punto di valutazione, che la prova sia valutata liberamente secondo il prudente apprezzamento, ma al di fuori da ogni schematismo e gerarchia.

Se così è, il principio costituzionale del libero convincimento, pur potendo subire limitazioni all'interno di un quadro normativo che garantisca il cittadino dallo sconfinamento nell'arbitrio (si vedano esemplificativamente i successivi commi del citato art. 192 c.p.p.), subisce un «*vulnus*» inaccettabile con l'art. 500, secondo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2000, che introduce un «veto», quando stabilisce che le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate solo ed unicamente ai fini della credibilità del teste.

Simile discrasia è stata sottolineata anche dalla dottrina giuridica dei paesi di diritto anglosassone, notoriamente più avvezza allo studio delle problematiche connesse alla cross-examination, che ha sottolineato la contraddizione di un sistema che, da un lato consente, durante l'impeachment, l'uso di dichiarazioni rese out of the court al solo fine di porre nel dubbio l'attendibilità del teste, dall'altro, registra la forte «tentazione» esercitata sul convincimento della giuria da dette dichiarazioni predibattimentali che, per essere più vicine ai fatti appaiono spesso più fedeli e genuine di quelle rese in dibattimento, suscettibili, al contrario — come è accaduto nel caso di specie — di perdere precisione e nitidezza con il passare del tempo.

In tal senso si è mosso l'ordinamento federale consentendo l'utilizzabilità come substantive evidence, dunque al fine della decisione, delle dichiarazioni in questione se introdotte durante la cross-examination e rese sotto giuramento (*Federal Rules of Evidence*, 801).

Il problema, pertanto, sussiste e supera i confini dell'ordinamento interno.

Invero, il procedimento di formazione della prova non può che essere visto in chiave unitaria, giacché il meccanismo delle contestazioni costituisce il mezzo dialettico per far emergere la verità processuale, per cui, la dichiarazione in precedenza resa e successivamente contestata, entra nel contraddittorio delle parti (per utilizzare un'espressione utilizzata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 255 del 1992), si pone in rapporto di immediatezza con il giudice e con le altre parti processuali (che sul punto hanno facoltà di interloquire) e non può essere ingiustificatamente esclusa dalla piena valutazione del giudice.

Sul punto occorre rilevare che la Corte costituzionale — in un quadro normativo diverso, ma che già conteneva *in nuce* i successivi sviluppi — nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 500 in una formulazione simile all'attuale, si è espressa nei seguenti termini: «in secondo luogo, posto che il nuovo codice fa salvo (e in aderenza ai principi costituzionali, non poteva essere altrimenti) il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti (art. 192), la norma in esame impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione... in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera, e per ciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta in giudizio, entrata quindi nel patrimonio di conoscenze del giudice ed esaminata nel contraddittorio delle parti (con la presenza del teste che rimane comunque sottoposto all'esame incrociato) non possa essere utilmente acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati» (Corte cost. sent. n. 255 del 1992).

Da tali autorevoli assunti deriva che il meccanismo della contestazione pone nel contraddittorio delle parti la dichiarazione contestata e come tale impone, nel rispetto dell'art. 111, terzo comma, c.p.p., l'acquisizione del suo contenuto a fini valutativi, in quanto parte essenziale di un procedimento probatorio ispirato al modello costituzionale.

Ed invero la disciplina del procedimento di formazione della prova, sia pure conforme alle garanzie costituzionali del giusto processo, non può introdurre limitazioni di tale portata da privare di efficacia la legge penale, così violando il diritto costituzionale di azione e, in definitiva, privando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale. Sotto tale profilo continua a dispiegare effetto, pur nel mutato assetto costituzionale, il principio di non dispersione dei mezzi di prova che, nell'ambito di attuazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, deve temperarsi con il principio dell'oralità, da intendersi come criterio guida, nei casi in cui la prova non sia compiutamente acquisibile con il metodo orale.

In effetti può osservarsi che il principio del contraddittorio, assunto a cardine del nuovo modello processuale, non coincide con il principio dell'oralità del processo, ma si integra con lo stesso assumendo tuttavia contorni più ampi.

In sostanza, se il procedimento nel suo complesso resta finalizzato ad ottenere contributi probatori genuini, non si può concludere che la prova debba essere il frutto solo ed esclusivamente del contraddittorio «orale» delle parti, essendo sufficiente che gli elementi di prova siano prodotti davanti l'imputato in pubblica udienza «nel» contraddittorio delle parti.

In proposito occorre rilevare che lo stesso art. 111 Cost., accanto al principio del contraddittorio ha espresso un principio già enucleato dal sistema in via interpretativa dalla Corte costituzionale: il principio di non dispersione dei mezzi di prova.

Il quinto comma dell'articolo in questione prevede tre casi di deroga al principio del contraddittorio determinati dall'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova in ipotesi di consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva e per effetto di provata condotta illecita.

In tali casi il recupero di dichiarazioni che rimontano alla fase istruttoria del processo diviene necessario, in deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Detta disposizione, che indica tassativamente i casi in cui è consentita deroga, non inficia le argomentazioni addotte in precedenza, in quanto concerne l'utilizzabilità di prove che si siano formate «fuori» dal contraddittorio e non «nel» contraddittorio, e tuttavia, confermando l'esistenza nell'ordinamento del principio di non dispersione di mezzi di prova, impone una ragionevole interpretazione del procedimento di formazione della prova assunta «nel» contraddittorio che tenga conto di tutto il materiale utilizzato nel suo contesto e salvaguardi il principio di effettività del processo penale.

Infine occorre rilevare che tale interpretazione non contrasta con il principio del contraddittorio in senso soggettivo (art. 111 Cost., comma 4, secondo periodo e art. 6 paragrafi 1 e 3 *d*) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), che impone di offrire all'imputato un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e interrogare l'autore al momento della deposizione o successivamente.

Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata è rinvenibile in relazione all'art. 24 Cost.

Il sistema processuale come attualmente congegnato è in contrasto con i diritti di cui è portatrice la persona offesa, costituita parte civile, innanzi alla quale il processo penale perde le sue connotazioni di effettività di tutela.

In sostanza, nel sistema vigente, il «non ricordo» pronunciato dal teste è meccanismo sufficiente per demolire l'impianto accusatorio che costituisce il presupposto della domanda di parte civile.

Inutile sottolineare che lo stesso meccanismo è anche il più comodo per il teste renitente, in quanto consente di far leva su un fattore fisiologico (comprensibile, tenuto conto che spesso i dibattimenti si celebrano a distanza di parecchi anni dalla raccolta delle dichiarazioni) che lo pone al riparo dalle conseguenze ben più gravose di un espresso rifiuto a sottoporsi ad esame.

È utile precisare, inoltre, che difficilmente emergono in dibattito circostanze dalle quali poter desumere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia o offerta di denaro, con conseguente inapplicabilità, di fatto, del meccanismo previsto dal comma 4 dell'art. 500 c.p.p.

È innegabile, pertanto, che il sistema attuale, da un lato fornisce una comoda scappatoia per eludere l'obbligo di dire il vero che grava sul teste, dall'altro rischia di ancorare le risultanze probatorie a fenomeni soggettivi extra-processuali (come la capacità o meno di ricordare del teste) che minano il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Sotto tale aspetto la questione risulta non manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 3 Cost., in considerazione dell'evidente irragionevolezza dell'attuale sistema di assunzione e di valutazione della prova nel processo penale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Castrovillari vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenutane la rilevanza nel presente processo, dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 500, comma secondo, c.p.p. come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati, per contrasto con l'art. 3, 111 commi 1 e 4, 112, 24 comma 1, Cost.

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato indicato nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e per gli altri adempimenti di legge.

Castrovillari, addì 28 settembre 2001

Il Presidente: CALIO

02C0015

N. 27

*Ordinanza emessa il 1º agosto 2001 dal g.i.p. del Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Messina Gennaro*

Processo penale - Indagini preliminari - Investigazioni difensive - Possibilità per i difensori delle parti private di assumere dichiarazioni della medesima valenza di quelle assunte dall'accusa - Mancata previsione, in capo a tali difensori, dei medesimi obblighi di garanzia posti a tutela della genuinità della prova stessa - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo (con particolare riferimento ai diritti delle vittime) - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio di parità tra le parti.

- Cod. proc. pen. artt. 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*octies* e 391-*decies*.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 111.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 16047/1998;

Vista la istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di Messina Gennaro;

Tenuto conto del parere espresso dal p.m., sciogliendo la riserva formulata in data 25 luglio 2001.

O S S E R V A

A seguito della applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Messina Gennaro per i delitti di cui all'art. 416-*bis* c.p. (partecipazione alla associazione camorristica denominata clan dei casalesi) e 513 c.p., i difensori dell'indagato, dopo aver esperito i normali mezzi di impugnazione, proponevano istanza di revoca della ordinanza *de quo* adducendo, tra l'altro, il venir meno della gravità indiziaria, determinato dalle nuove emergenze costituite dalle indagini difensive e, segnatamente, dalle dichiarazioni acquisite dalla difesa *ex art.* 391-*bis* e ss. c.p.p.

Il pubblico ministero, cui l'istanza difensiva veniva sottoposta al fine di acquisire parere, chiedeva a questo giudice di sollevare eccezione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge n. 397/2000 ed in particolare degli artt. 391-*bis*, *ter*, *octies* e *decies* c.p.p. per violazione degli articoli 2, 3 e 111 Cost.

La difesa chiedeva breve termine per controdedurre ma non depositava alcunché.

I. — La proponibilità della eccezione di illegittimità costituzionale nella attuale fase procedimentale.

Deve in primo luogo sottolinearsi come la questione posta dal p.m., sicuramente possa determinare la proposizione della eccezione da parte del g.i.p. alla Corte costituzionale laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 23, legge cost. n. 87 del 1953.

La norma dell'art. 23 legge cost., infatti, prevede che «nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza ...».

Ripetutamente la Corte di cassazione ha affermato la proponibilità di siffatte questioni nel corso di procedure incidentali endoprocessuali che determinino un «giudizio» con conseguente sospensione del procedimento stesso (cfr. Cass. sez. I n. 4211 del 3 dicembre 1993, Cass. sez. I n. 2317 del 16 giugno 1994; Cass. sez. VI n. 2090 del 7 luglio 1992, Cass. sez. I sent. n. 2594 del 3 luglio 1992).

Tutte le pronunce richiamate hanno ad oggetto fattispecie verificatesi nel corso di procedimenti di impugnazione di provvedimenti restrittivi dinanzi al tribunale del riesame, ma è ben evidente che i principi enunciati nelle stesse possono trovare applicazione nel caso in esame.

La decisione di un'istanza, proposta ex art. 299 c.p.p., sicuramente costituisce espressione di potere giurisdizionale, cui deve applicarsi la definizione di «giudizio», ed inoltre il carattere ordinatorio del termine di cinque giorni dettato dall'art. 299 c.p.p. non pone alcun problema (che è invece reiteratamente stato posto, con alterne soluzioni con riferimento al procedimento innanzi al tribunale del riesame) inerente la eventuale inefficacia della misura cautelare conseguente alla mancata decisione.

II. — I termini ed i motivi della questione.

Il pubblico ministero nell'esprimere parere sull'istanza formulata nell'interesse di Messina Gennaro sollevava dubbi di legittimità costituzionale in ordine alle norme di cui agli artt. 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*octies* e 391-*decies* del codice di procedura penale (introdotti a seguito della legge n. 397/2000).

In particolare il rappresentante della pubblica accusa individuava un contrasto di dette norme con gli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione in quanto, conferendo alle indagini compiute dai difensori, segnatamente alle dichiarazioni raccolte, la medesima valenza probatoria di quelle assunte dal p.m. non prevedeva però, a carico del difensore, i medesimi doveri ed obblighi, non solo deontologici, ma normativi nella assunzione.

Diretta conseguenza di tale omessa previsione sarebbe la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nonché dei diritti inviolabili dell'individuo di cui all'art. 2 Cost., con particolare riferimento ai diritti delle vittime ed infine il principio del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione che si fonda sulla parità di diritti e doveri tra le parti processuali.

III. — La rilevanza.

La questione prospettata dal p.m. è rilevante, non potendo provvedersi sull'istanza difensiva indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale delle norme citate.

Secondo il costante orientamento della C.c. «la pregiudizialità della questione medesima, *conditio sine qua non* ai fini del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, si concreta solo allorché il dubbio investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio innanzi a lui pendente, il giudice *a quo* dimostri di non poter prescindere» C.c. sent. n. 190/1984.

Nel caso di specie giova sottolineare, sia pure in estrema sintesi, come il grave quadro indiziario posto a base della ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'indagato Messina Gennaro, si fonda sulle dichiarazioni plurime di collaboratori di giustizia cui si aggiungono una serie di riscontri oggettivi relativi alla condotta del Messina che, nella ricostruzione della accusa, svolgeva funzioni di strettissima collaborazione con il capo del clan Zagaria Vincenzo curandone, in veste di commercialista gli interessi finanziari. In particolare, per quanto attiene all'ipotesi di reato di cui all'art. 513 c.p., la collaborazione del Messina, si sarebbe concretata nell'agevolare la acquisizione del controllo monopolistico del mercato lattiero-caseario nel territorio casertano da parte del gruppo dello Zagaria.

A fronte di tali emergenze la difesa produceva, con l'istanza oggetto del presente giudizio, una serie di dichiarazioni assunte ai sensi delle norme richiamate (art. 391-*bis* e ss. c.p.p.). Il contenuto di tali dichiarazioni, provenienti da coindagati nel procedimento e da persone informate dei fatti, smentirebbe in modo sostanziale l'assunto accusatorio.

Discende da ciò il carattere imprescindibile della applicazione delle norme sulle indagini difensive e, segnatamente delle norme di cui all'art. 391-*octies* e *decies* c.p.p. che prevedono la utilizzabilità delle dichiarazioni assunte ex art. 391-*bis* e *ter* c.p.p. sia nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare («... il difensore può

presentare al giudice direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito») che in quella dibattimentale («le parti possono servirsi delle dichiarazioni a norma degli artt. 500, 512, e 513 c.p.p.») equiparandole quanto ad utilizzabilità e forza probatoria a quelle assunte dalla pubblica accusa.

III. — La non manifesta infondatezza.

Le norme introdotte dalla legge n. 397 del 2000 (c.d. indagini difensive), nel prevedere un'ampissima possibilità per i difensori e le altre parti private di assumere prove, conferiscono alle stesse la medesima valenza di quelle assunte dalla pubblica accusa (si vedano le già richiamate norme di cui agli artt. 391-*octies* e *decies* c.p.p.).

Ciò sarebbe la ovvia conseguenza, ad una superficiale lettura, dei principi ispiratori della legge, del principio costituzionale di parità fra le parti processuali fatto proprio dall'art. 111 Cost.

Tuttavia non sembra alla scrivente che le norme richiamate godano della copertura costituzionale dell'art. 111 Cost.

Tale norma infatti prevede testualmente che la persona accusata abbia facoltà, davanti al giudice, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e di ottenere la convocazione di testi a discarico.

A fronte della legittima aspettativa dell'accusato di avere un processo che gli consenta una difesa effettiva sussiste il dovere dello Stato di garantire una genuina acquisizione della prova. Dal temperamento di tali esigenze ed al fine di realizzare un processo penale teso all'effettivo accertamento della verità, deriva la norma costituzionale che ha previsto che il difensore, allorché si instaura il rapporto processuale abbia gli stessi diritti, poteri e doveri della pubblica accusa.

Conseguenza logica di tale previsione è che, proprio al fine di realizzare la posizione di parità delle parti, vi sia il potere della persona sottoposta ad indagini, attraverso il suo difensore, di svolgere indagini che possano poi in sede dibattimentale e di udienza preliminare consentire il concreto esercizio di tale potere.

Ciò che appare però esulare dal dettato costituzionale è l'attribuzione di poteri investigativi ai difensori, dotati di eguali effetti processuali e giuridici di quelli della pubblica accusa.

È opportuno sottolineare in via preliminare come, intanto può assegnarsi eguale valore giuridico, eguale forza probatoria a diversi atti, (quali quelli del p.m. e della difesa) in quanto tali atti siano il risultato di attività regolamentate in modo omogeneo, il cui svolgersi sia egualmente assistito da obblighi, sanzioni, forme che siano in grado di garantire in modo eguale, la genuinità ed affidabilità dell'atto.

Ad eguali doveri e regole devono e possono corrispondere eguali poteri.

Nel caso in esame non si verifica una siffatta simmetria laddove invece l'effetto della normativa richiamata è quello di sbilanciare in modo inammissibile il processo penale in favore dell'indagato/imputato, riverberando i suoi effetti sul diritto-dovere dello Stato di garantire, anche attraverso il processo penale, i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo e delle collettività lesi dalla attività delittuosa, che, sicuramente devono ritenersi beni di rilievo costituzionale *ex art. 2 Cost.*

L'esame della normativa vigente consente di individuare una serie ben precisa di obblighi e doveri in capo al p.m. nello svolgimento della sua attività di indagini cui corrisponde un altrettanto preciso sistema di sanzioni, anche penali, laddove nulla di analogo è previsto per il difensore delle parti private.

L'attività del p.m. durante le investigazioni è regolata dagli artt. 326 e 358 c.p.p. ed agli artt. 73 e ss. ord. giud.

Dal complesso di tali norme si desume che il p.m., nell'esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale che ha, sempre e comunque, un obbligo di assoluta imparzialità, che non ha il dovere di sostenere comunque l'accusa, che deve ricercare anche le prove in favore dell'indagato/imputato e che, soprattutto, una volta che ha trovato tali prove a discarico, le deve usare dando loro ingresso nel procedimento.

Quanto poi ai verbali redatti dal p.m. o dai suoi ausiliari la loro caratteristica di atti pubblici, facenti fede sino a querela di falso impone al pubblico ufficiale che li redige (p.m. o p.g.) un obbligo di assoluta completezza e fedeltà.

Diretta conseguenza, in caso di volontaria e dolosa inosservanza di tali obblighi, è la configurabilità di responsabilità penale *ex art. 323 c.p.* nonché, in caso di non corrispondenza del verbale redatto dal p.m. alla dichiarazione resa, determinata da una volontaria inesatta verbalizzazione, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 476 c.p.

Analoga disciplina non è dato rinvenire per quanto attiene alle investigazioni difensive.

Le uniche disposizioni relative alle modalità di documentazione dell'attività difensiva sono contenute nell'art. 391-ter che, quanto alla forma rinvia al titolo III del libro II del codice di procedura penale, applicabile, recita la norma in questione, in quanto compatibile.

Tale richiamo però certamente non può conferire ai verbali redatti dai difensori il carattere di atti pubblici, ma ha l'unico effetto di imporre una serie di formalità nella materiale redazione quanto alla indicazione dei soggetti che partecipano all'atto, alla data ora e luogo dello stesso, alla sottoscrizione, oltre agli specifici avvertimenti previsti dal 391-bis c.p.p.

Nessuna norma però, né nella nuova legge in esame né nel sistema normativo previgente in cui si è inserita, prevede alcunché sul contenuto dell'atto, sulla necessità che la verbalizzazione sia completa e fedele e, conseguentemente, nessuna sanzione è ipotizzabile nel caso in cui un difensore ometta di verbalizzare particolari che potrebbero nuocere al suo assistito.

Conferma di tale assunto deriva dalla lettura del primo comma dell'art. 391-ter c.p.p. che, con riferimento alla sola sottoscrizione del dichiarante, prevede un potere di certificazione del difensore che autentica esclusivamente la identità di chi sottoscrive, laddove nessuna garanzia di autenticità è prevista in relazione alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato.

Né potrebbe, al riguardo richiamarsi il comma 6 dell'art. 391-bis c.p.p. che si riferisce alla sola inosservanza delle disposizioni dettate da tale articolo nella prima parte (relative alla modalità di convocazione della parte e alla necessità di formulare una serie di avvertimenti al dichiarante) e che, in ogni caso, prevede unicamente una segnalazione, da parte del giudice alla autorità titolare del potere disciplinare.

Ma la lettura della disciplina consente di prospettare la non manifesta infondatezza della questione prospettata dal p.m. anche sotto un ulteriore profilo.

Si è già sottolineato che l'attività investigativa del p.m. è disciplinata, in via generale, dalla norma dell'art. 358 c.p.p. che prevede l'obbligo per l'accusa di ricercare tutte le prove, anche quelle a favore dell'accusato. Inoltre, tutte le emergenze investigative devono, essere messe a disposizione delle altre parti processuali ed essere sottoposte alla attenzione del giudice.

Tale obbligo è previsto espressamente dal combinato disposto degli artt. 416 c.p.p., (cui corrisponde, per quanto attiene all'ipotesi in cui le indagini si concludano con richiesta di archiviazione, l'art. 408, comma 1, c.p.p.) e l'art. 130 disp att., che impongono al pubblico ministero, nella formazione del fascicolo da trasmettere al giudice, l'inserimento di tutti gli atti di indagine. Tale obbligo è rafforzato dalla norma dell'art. 419 c.p.p. che prevede la trasmissione di eventuali indagini successive alla richiesta di rinvio a giudizio.

La necessità che al giudice siano sottoposti tutti gli atti e la assenza di discrezionalità da parte del p.m. nella scelta degli atti da sottoporre all'organo giudicante è, peraltro, stata affermata in modo chiarissimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 14 del 5 aprile 1991 avente ad oggetto la pretesa incostituzionalità della norma dell'art. 41 comma 2 c.p.p. (La Corte nel dichiarare infondata la questione affermava che vi è un dovere del p.m. di trasmettere tutti gli atti di indagine al giudice.).

Anche in tal caso, il sistema normativo non prevede alcunché di analogo per il difensore che abbia svolto investigazioni in favore del suo assistito.

Espressamente, infatti, l'art. 391-octies stabilisce che il difensore può esibire al giudice i risultati della sua attività ma non ha alcun dovere in tal senso, trattandosi di una scelta dettata dalla necessità di tutelare al meglio interessi di natura squisitamente privatistici quali quelli del suo assistito.

Le conseguenze della applicazione di tale normativa sono facilmente ipotizzabili nel loro effetto che non è esagerato definire devastante sul regolare svolgimento del processo.

Ed infatti il difensore che venga in possesso di una dichiarazione che non ritenga utile se non addirittura sfavorevole per il proprio cliente ben può omettere di depositarla o, farlo solo in parte e ciò, sia con riferimento a tutte le dichiarazioni rese da un testimone o da un imputato al difensore (che acquisite le dichiarazioni di un teste oculare che dice di aver visto il suo cliente sul luogo del delitto e di un altro che dice di non averlo visto, deposita solo quelle del teste che non ha visto), sia con le dichiarazioni rese da uno stesso teste o imputato.

Sarebbe infatti ben possibile, che un teste, escusso più volte, in diverse occasioni sul medesimo argomento e su argomenti connessi offra al difensore dichiarazioni contrastanti tra loro o fornisca, in momenti diversi, particolari che letti complessivamente consentano una comprensione dei fatti diversa. Anche in tal caso nulla vieta al difensore di utilizzare ed inserire nel fascicolo depositato, solo le dichiarazioni, fra le diverse rese e contenute in diversi documenti, che più sono funzionali per dimostrare la tesi difensiva e distruggere o conservare quelle contrarie.

Orbene non è necessario sottolineare ancora come si determini attraverso tale meccanismo, previsto dalla normativa degli artt. 391-bis, ter, octies e decies c.p.p., una gravissima disparità tra le parti processuali, con violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e con lesione dei principi di ragionevolezza e di tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei reati, stravolgendo il processo penale quale strumento di accertamento della verità.

Alla luce di quanto sin qui esposto va dichiarata la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sopra esposta e formalizzata come nel dispositivo che segue e che vanno altresì adottati i conseguenti provvedimenti ordinatori.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 47;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono la possibilità per i difensori delle parti private di assumere dichiarazioni e conferiscono alle stesse la medesima valenza di quelle assunte dalla accusa ma non prescrivono in capo ai difensori i medesimi obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova stessa, in relazione agli articoli 2, 3 e 111 della Costituzione.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 1° agosto 2001

Il giudice per le indagini preliminari: CEPPALUNI

02C0016

N. 28

Ordinanza emessa il 7 febbraio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2002) dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, sul ricorso proposto da Fiorica Pietro ed altri contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della regione siciliana.

Ambiente (tutela dell') - Ministero dei beni culturali e ambientali - Legge di delega per la riorganizzazione - Mancata indicazione dei principi e criteri direttivi (prima della normativa sulla delegificazione) in tema di riorganizzazione degli organi consultivi - Eccesso di delega.

- Legge 29 gennaio 1975, n. 5, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 76.

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1265/1999 proposto dai signori Fiorica Pietro, Incardona Angelo, Incardona Pietro e Cottone Giuseppe, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pensabene Lioni presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Giusti n. 45;

Contro l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della regione siciliana, in persona dell'assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato per legge in via Alcide De Gasperi n. 81, per l'annullamento della sentenza n. 271/1999 del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. 1^a, del 1° febbraio 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'assessorato appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Antonio Andò;

Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2001 l'avv. S. Pensabene Lioni per gli appellanti e l'avv. dello Stato Maisano per l'assessorato appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L'assessorato regionale ai beni culturali e ambientali e alla pubblica istruzione, con decreto del 28 febbraio 1992, sottoponeva a vincolo di immodificabilità temporanea per un periodo di due anni la fascia costiera del territorio del comune di Realmonte.

Dalla sottoposizione a detto vincolo restava esclusa la zona comprensiva dell'abitato di «Lido di Rossello», considerata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Agrigento ad alto tasso di edificazione ed urbanizzazione.

Il comune di Realmonte provvedeva, peraltro, al rilascio di n. 2 concessioni edilizie in tale zona, in favore dei signori Fiorica, Incardona A., Incardona P. e Cottone per la costruzione di due fabbricati.

L'assessorato ai BB.CC.AA., con successivo decreto del 20 aprile 1995, dichiarava di notevole interesse pubblico «la punta orientale della baia di Lido Rossello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione ...». Decreto successivamente integrato mediante avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.S. del 24 febbraio 1996, in quanto allo stesso in un primo tempo non era stata allegata alcuna planimetria.

Il sig. Fiorica e consorti proponevano, quindi, ricorso avverso tale decreto dinanzi al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia e ne chiedevano l'annullamento per la parte riguardante il terreno di loro proprietà, lamentando: 1) violazione dell'art. 4, comma 1, r.d. 1940 n. 1357, correlato dall'art. 2, comma 3, legge n. 1497/1939, in quanto il sindaco di Realmonte non sarebbe stato convocato nella adunanza della commissione provinciale dei beni naturali in cui si è discusso delle bellezze naturali site nel territorio di Realmonte; 2) la difettosa composizione della commissione provinciale con conseguente illegittimità del decreto impugnato; 3) violazione di legge ed eccesso di potere per errore sui presupposti, per falsità della causa e per vari altri vizi inerenti alla apparente motivazione.

Il tribunale amministrativo della Sicilia, con sentenza n. 271 del 1° dicembre 1999, rigettava il ricorso.

I signori Fiorica Pietro, Incardona Angelo, Incardona Pietro, e Cottone Giuseppe, ricorrono in appello riproponendo i motivi dedotti in prime cure.

L'Assessorato regionale beni CC.AA. e pubblica istruzione della regione siciliana, con memoria, si costituisce in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

La causa viene in trattazione alla pubblica udienza del 7 febbraio 2001 e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Per migliore comprensione delle ragioni della presente ordinanza si ritiene procedere in questa sede all'esame delle censure dedotte dagli appellanti con ordine diverso rispetto a quello dagli stessi prospettato.

Il sig. Fiorica e consorti ripropongono, con il quarto motivo di appello, la censura di irregolare composizione della commissione provinciale per le bellezze naturali relativamente al numero di esperti presenti, essendo la commissione composta da due esperti entrambi nominati dalla regione, anziché uno dalla regione e uno dal Ministero BB.CC.AA. come previsto dall'art. 31 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, che prevede che la commissione provinciale di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sia composta dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni archeologici e da due esperti, di cui uno solo designato dalla regione.

La censura è inammissibile ed infondata poiché non è stato impugnato l'atto di nomina degli esperti della commissione provinciale dei beni naturali di Agrigento e la nomina degli esperti è di competenza statale per effetto del trasferimento delle attribuzioni in materia dallo Stato alla regione.

Gli appellanti, con altra censura, lamentano vizi dell'*iter* procedurale del decreto assessoriale del 20 aprile 1995 (che dichiarava di notevole interesse pubblico la punta orientale della baia di Lido Rossello), che sarebbe stato adottato in violazione dell'art. 4, comma 1, R.D. n. 1357/1940 correlato all'art. 2, comma 3, legge n. 1497/1939 per la mancata convocazione del sindaco di Realmonte alla riunione della commissione provinciale

e ripropongono la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, per contrasto con l'art. 128 della Costituzione per lesione dell'autonomia dei comuni, nella parte in cui non include tra i componenti la commissione provinciale il sindaco del comune in cui ricadenti le zone di interesse ambientale e paesaggistico e dell'art. 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1975, n. 5, per violazione dell'art. 76 della Costituzione per assenza di principi e criteri direttivi.

La questione di incostituzionalità dell'art. 31 del d.P.R. n. 805/1975 appare manifestamente infondata.

La nuova disciplina dettata dal d.P.R. n. 805/1975 in materia di composizione delle commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali ha comportato una tacita abrogazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 1497/1939 che prevedeva la partecipazione, tra gli altri, anche del sindaco del comune interessato. Tanto anche per il richiamo esplicito che il comma 6 dell'art. 31 del d.P.R. n. 805/1975 fa all'art. 2 della legge n. 1497/1939 (nel senso si è già pronunciato questo collegio con la decisione 30 marzo 1995, n. 102; e conformemente T.a.r. Sicilia, sez. Catania, 28 novembre 1995, n. 2525; T.a.r. Sicilia, sez. I, Catania 11 settembre 1990, n. 662).

Ne deriva che la mancata partecipazione del sindaco del comune di Realmonte al procedimento decisionale per l'emanazione del provvedimento di imposizione del vincolo non costituisce violazione di legge.

Né tale mancata previsione di partecipazione del comune può essere intesa costituire violazione di norma costituzionale (artt. 5 e 128 Cost.) in quanto l'ambiente è valore costituzionalmente garantito, sottratto come tale alla competenza specifica dell'ente territoriale.

La commissione ha natura di organo tecnico investito di attribuzioni proprie, estranee a quelle tipiche dell'organizzazione comunale e funzione di consulente tecnico con poteri di proposta. In sede di commissione non sono perciò valutati e comparati altri interessi, ancorché generali, rappresentati dall'ente locale, il quale, peraltro, non sopporta restrizioni alla propria autonomia, potendo partecipare al procedimento con il ricorso all'istituto dell'opposizione, che è appunto preordinato alla completezza dell'istruttoria precedente all'emanazione del provvedimento finale di imposizione del vincolo sulle bellezze naturali.

L'eccezione di costituzionalità non appare, invece, manifestamente infondata sotto l'altro profilo sollevato di eccesso di delega legislativa e di contrasto con l'art. 76 della Costituzione e, come tale, rilevante ai fini del decidere in quanto l'eventuale pronuncia di incostituzionalità comporterebbe l'annullamento dell'atto impugnato.

L'art. 2, comma 2, legge n. 5/1975 delega il Governo alla emanazione di norme di disciplina della struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero dei beni culturali e ambientali e di riorganizzazione degli organi consultivi, con competenze afferenti le materie trasferite.

L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa sia delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi.

Nella specie, la delega al Governo attiene oltre alla disciplina della struttura degli uffici anche alla riorganizzazione degli organi consultivi relativi alle materie trasferite, ma la riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici e degli organi consultivi per il definitivo assetto funzionale del Ministero non risultano accompagnate dai principi e dai criteri direttivi cui l'art. 76 della Costituzione condiziona la delega al governo dell'esercizio della funzione legislativa.

Determinazione, nella specie, necessaria non essendo i principi della riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici e degli organi consultivi legislativamente presenti nell'ordinamento e, quindi, ricavabili *aliunde*. Gli organi collegiali, infatti, possono avere composizione, *quorum*, struttura e funzione diverse e la scelta non può essere lasciata alla norma delegata senza che siano fissati principi e criteri direttivi. La non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2, legge n. 5/1975 si evince maggiormente esaminando la norma denunciata in rapporto al primo comma del medesimo articolo, nel quale il legislatore ha fissato i criteri direttivi ai quali il Governo doveva attenersi in materia di istituzione dei ruoli e costituzione di un ufficio centrale per la gestione degli affari generali e del personale. Ne deriva che una parte della disposizione risulta emanata nel rispetto dei principi costituzionali ed un'altra adottata, invece, in assenza di quegli stessi principi che non possono essere ricavati né esplicitamente né implicitamente da altre disposizioni della legge delega. Tale evidente contrasto tra due parti di una stessa norma non può non costituire ulteriore riprova dell'eccesso di delega in cui è caduto il legislatore con riguardo al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 5/1975. Tanto anche in considerazione del fatto che in materia di delega legislativa il parametro per stabilire se il legislatore abbia o meno ecceduto i limiti di scelta, prefissati nella legge delega, va ricercato nella *ratio* della delega, ovvero nelle ragioni e nelle finalità che hanno complessivamente ispirato il legislatore delegante (Corte costituzionale 27 aprile 2000, n. 126); se,

quindi, per il caso *de quo* il legislatore ha ritenuto necessario fissare dei criteri direttivi con riguardo alla disciplina della gestione degli affari generali e del personale, non si comprende perché la stessa *ratio* non dovrebbe essere adottata in materia di riorganizzazione degli organi consultivi.

Per le suesposte considerazioni, a norma dell'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, si dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione incidentale di costituzionalità di cui trattasi e la conseguente sospensione del gravame instaurato con l'atto di cui in epigrafe.

P. Q. M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell' art. 2, comma 2, legge 29 gennaio 1975, n. 5, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui, attribuendo al legislatore delegato il potere di riorganizzare gli organi consultivi del Ministero dei beni culturali e ambientali (prima della normativa sulla delegificazione), non fissa i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si sarebbe dovuto attenere, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso.

Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione al presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001.

Il Presidente: VIRGILIO

Il consigliere estensore: ANDÒ

02C0017

N. 29

Ordinanza emessa il 23 febbraio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 2002) dal T.a.r. per la Sicilia sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Zanghi Salvatore contro Ministero dell'interno

Militari - Collocamento in posizione di ausiliaria al compimento del sessantesimo anno di età - Estensione del beneficio al personale dei ruoli civili della Polizia di Stato - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di categorie di personale equiparate ai fini del trattamento pensionistico - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4077/2000 r.g. proposto da Zanghi Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria di questo tribunale;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege*;

Per l'annullamento del provvedimento prot. n. 333 - C/3339 del 29 agosto 2000 con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il collocamento in ausiliaria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 165/1997;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 23 febbraio 2001 il I Referendario Dott. Pancrazio Savasta; Udito l'avv. Salvatore Ciambò, su delega dell'avv. Aldo Tigano, per il ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, ispettore superiore della polizia di stato, con decreto prefettizio n. 8 del 28 febbraio 2000, è stato posto in congedo per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 1° settembre 2000. Con istanza del 20 maggio 2000 ha chiesto di usufruire del collocamento in ausiliaria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 165/1977.

Il Ministero intimato, con provvedimento prot. n. 333 - C/3339 del 29 agosto 2000, ha rigettato detta domanda ritenendo che «l'istituto dell'ausiliaria non (possa trovare) applicazione nei confronti del personale appartenente alla Polizia di Stato».

Con ricorso notificato il 14 settembre 2000 e depositato il 22 settembre 2000, il ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:

I. — Violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Violazione dell'art. 7 della legge 241/1990. Asserisce il ricorrente che l'art. 1 del decreto legislativo in epigrafe indicato è volto a regolare anche i rapporti afferenti il personale della Polizia di Stato, per cui deriverebbe l'illegittimità del diniego impugnato e, quindi, della motivazione posta a fondamento dell'esclusione dal beneficio richiesto. L'amministrazione intimata, inoltre, avrebbe inopinatamente omesso di notificare l'avvio del procedimento conclusosi con l'atto impugnato.

II. — Questione di costituzionalità dell'art. 3 del decreto legislativo 165/1997, nonché dell'art. 1, comma 97 lett. g) e 99 della Legge n. 662, del 23 dicembre 1996.

Asserisce il ricorrente che, comunque, l'eventuale esclusione del personale civile dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria riservato solo a quello militare, determinerebbe una palese violazione del principio di parità di trattamento tra le due categorie inquadrature, allo stesso modo, nelle Forze Armate. La norma, inoltre, contrasterebbe con l'art. 97 Cost. posto che le mansioni cui i dipendenti vengono adibiti in ausiliaria sono quelle «d'ufficio» e, cioè, quelle già in precedenza ricoperte proprio dal personale civile che verrebbe irrazionalmente escluso dall'applicazione del beneficio.

Costituitasi la difesa erariale, ha formalmente sostenuto la legittimità degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

La decisione del ricorso è condizionata dal preliminare giudizio relativo alla conformità costituzionale della normativa di rilievo.

In punto di fatto è da rilevare, intanto, come residui l'interesse del ricorrente a vedersi applicato il chiesto beneficio dell'ausiliaria previsto dall'art. 3 della legge n. 165/1977, posto che lo stesso, essendo nato il 2 agosto 1940, potrebbe fruire della permanenza in servizio sino al 2005.

Per altro, è da rilevare che il ricorrente ha ricevuto lusinghiero gradimento di collocamento in detta posizione dal vicequestore di Messina con il provvedimento n. E,2/00 del 20 maggio 2000 (non esibito, ma la cui inesistenza non viene eccepita dall'amministrazione resistente).

Ciò posto, è da dire che non appare supportata dal necessario pregio giuridico la prima censura richiamata nel gravame. Invero, il richiamo all'art. 1 del d.lgs. n. 165/1977, secondo il quale tutta la normativa in esso prevista sarebbe applicabile — senza alcuna distinzione — anche al personale dell'ordinamento civile delle Forze Armate, non può essere condiviso.

Detta presunta «estensione», infatti, si limita al solo trattamento pensionistico.

Inoltre, il chiaro riferimento della norma censurata, contenuta all'art. 3 del citato d.lgs., al solo personale militare quale esclusivo destinatario del beneficio richiesto, non lascia alcuna incertezza interpretativa circa le intenzioni del Legislatore che, senza dubbio, ha inteso escludere la chiesta estensione anche nei confronti del personale civile della Polizia di Stato nei cui ruoli è inquadrato il ricorrente.

Il rilievo trova conferma al comma 7 del medesimo articolo, ove espressamente si fa riferimento «al personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'ausiliaria».

Né miglior pregio assume il secondo rilievo contenuto nella prima censura in ordine alla mancata notifica dell'avvio del procedimento.

Ed invero, l'apporto che al procedimento (ad iniziativa di parte) il ricorrente avrebbe potuto esprimere, a fronte della chiara limitazione normativa, sarebbe stato privo di alcun rilievo.

Residua, pertanto, la censura di incostituzionalità della norma che il collegio, invece, ritiene non manifestamente infondata.

Preliminarmente è da ravvisare la rilevanza della questione.

Al riguardo è sufficiente osservare che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3, commi 1 e 2, nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche al personale di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs., consentirebbe la soddisfazione dell'interesse che il ricorrente ha inteso tutelare con l'istanza rivolta ad ottenere il beneficio e con il successivo gravame introdotto dopo il rigetto della stessa.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il collegio rileva che l'istituto dell'«ausiliaria» è ancorato rigidamente a dei termini temporali ben definiti che, però, non sembrano esclusivamente riferibili al solo personale appartenente al ruolo militare. Ed invero esso non costituisce la modalità concepita dal Legislatore di estensione temporale di un rapporto di servizio ordinario «a durata ridotta».

In altri termini, l'istituto non svolge la finalità equiparatrice volta a prorogare una permanenza in servizio dei militari chiamati *ex lege* a prestare la propria attività lavorativa per un periodo inferiore rispetto alle altre categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. in esame.

Se così fosse, in effetti, vi sarebbe una *ratio* giustificatrice di una «discriminazione» introdotta dall'art. 3 in esame, in quanto volta a consentire ai militari di poter permanere in servizio, anche se con compiti diversi ed a spessore eminentemente «amministrativo», per lo stesso periodo previsto per le categorie inserite nelle Forze Armate di cui all'art. 1 richiamato. L'art. 2 del d.lgs., invece, ha esteso in maniera indiscriminata i limiti di età per la cessazione dal servizio per «tutto» il personale di cui all'art. 1, ponendoli, senza alcuna distinzione tra organico militare o civile, al sessantesimo anno di età.

Stante la premessa, il collegio rileva che la norma, in effetti, ove non prevede l'estensione del beneficio dell'ausiliaria nei confronti di tutte le categorie di cui all'art. 1, potrebbe comportare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie equiparate, invece, sotto gli altri profili pensionistici, cui l'istituto in esame certamente afferisce. Quest'ultimo, infatti, costituisce una modalità di rinvio della posizione di quiescenza a fronte, come chiarito, del medesimo termine massimo per la cessazione dal servizio ordinario di tutte le categorie richiamate all'art. 1.

Il distinguo operato dal legislatore, dunque, è sospettabile di lesione del principio di non discriminazione ricavabile dall'art. 3 della Costituzione.

Analogamente censurabile appare la norma richiamata, e con gli stessi limiti, ove si abbia riguardo ai principi di efficienza espressi all'art. 97 Cost.

Ed invero, la modalità di accesso al servizio reso in ausiliaria richiamata al comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. 165/1997, involgendo l'iniziativa delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, depone per l'utilizzo di detto personale in mansioni che non involgono necessariamente attività direttamente collegate alla precedente esperienza di lavoro nel servizio militare.

In altri termini, detti dipendenti verranno chiamati ad occuparsi di attività meramente amministrative.

Ne deriva che la distinzione operata dalla norma in esame non risulta soltanto «discriminatrice», ma, altresì, ingiustificata sotto il profilo dell'efficienza amministrativa, in quanto non consente a dipendenti quanto meno «egualmente» versati nelle funzioni amministrative (in virtù della precedente esperienza lavorativa) di accedere al medesimo beneficio della proroga del servizio attivo garantito dall'istituto in esame.

In conclusione, il collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non viene prevista la possibilità di collocamento in ausiliaria di tutto il personale di cui all'art. 1 della medesima fonte normativa.

Va, pertanto, disposta — ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 — la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge meglio indicati in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione seconda, visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata — per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto seguente;

Dispone che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23 febbraio 2001.

Il Presidente: BIAGIO

L'estensore: PANCRAZIO

02C0018

N. 30

*Ordinanza emessa il 29 ottobre 2001 dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere
sull'istanza proposta da Schiavone Francesco*

Ordinamento penitenziario - Provvedimento ministeriale di sottoposizione del detenuto a regime carcerario speciale - Possibilità per il giudice che procede al giudizio, nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in esecuzione, di sindacare, ai fini terapeutici, il contenuto di tale provvedimento - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla salute - Violazione del principio di indipendenza del giudice.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-*bis*, comma 3 (*recte*: comma 2-*bis*).
- Costituzione, artt. 3, 32 e 101.

LA CORTE DI ASSISE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sull'istanza proposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. in data 17 ottobre 2001 nell'interesse di Schiavone Francesco di Luigi, nato a Casal di Principe il 6 gennaio 1953, attualmente detenuto in Spoleto, con cui veniva chiesta la revoca o la sostituzione, per motivi di salute, della misura cautelare in atto;

Visto il parere del pubblico ministero;

Vista la nota D.A.P. del 23 ottobre 2001;

Esaminati gli atti del procedimento;

O S S E R V A

Per i motivi che verranno di seguito esposti, ritiene che la decisione sull'istanza presuppone — in via pregiudiziale — la soluzione di una questione di legittimità costituzionale relativa alla norma di cui all'articolo 41-*bis* comma 3, legge n. 354/1975 (e successive modificazioni), da sollevarsi per violazione degli artt. 3, 32 e 101 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede l'esistenza del potere del giudice, che procede al giudizio penale nel cui ambito è stato emesso il titolo detentivo, dunque competente *ex art.* 279 c.p.p., di verificare la legittimità del contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale, eventualmente disapplicando singole prescrizioni, nei limiti in cui ciò si renda assolutamente necessario per tutelare il diritto alla salute dell'imputato detenuto.

Al fine di comprendere le ragioni da cui deriva il dubbio di costituzionalità, vanno sinteticamente esposte le seguenti circostanze di fatto e di diritto:

questa Corte di Assise procede a giudizio nei confronti, tra gli altri, di Schiavone Francesco di Luigi, in relazione alle imputazioni di cui al decreto di rinvio a giudizio del 4 aprile 1998;

l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, a far data dal 4 settembre 1996, e nei suoi confronti è stato emesso e reiterato nel tempo il decreto ministeriale di sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario di cui all'art. 41-*bis* comma 2 legge n. 354/1975;

nel corso del procedimento, si è manifestata l'insorgenza di un rilevante disturbo psichico a carico dell'imputato, oggetto di numerose verifiche peritali, eseguite anche all'esito di periodi di osservazione presso O.P.G.;

le risultanze di tali verifiche peritali hanno evidenziato, nel corso del tempo, l'esistenza dapprima di un disturbo dell'adattamento con umore depresso, in soggetto con «disturbo della personalità», sino alla manifestazione di una forma di vera e propria «depressione reattiva» (si vedano le perizie in atti) che, a giudizio del perito d'ufficio, è da porsi in stretta correlazione con le condizioni di vita carceraria, ed in particolare con la limitata possibilità di fruizione dei colloqui con i propri familiari (stante la limitazione ad un unico colloquio mensile, prevista dal decreto ministeriale di cui all'art. 41-*bis* o.p.);

pertanto, pur non essendosi manifestata una condizione di assoluta incompatibilità con un «ordinario» regime detentivo, gli esiti degli accertamenti peritali inducevano questa Corte a prospettare, in diversi provvedimenti, la necessità di «attenuazione» del regime differenziato (da ritenersi «concausa» della patologia), con relativo incremento del numero dei colloqui mensili fruibili dall'imputato, e ciò ad esclusivi fini terapeutici, non essendo stata ritenuta sufficiente — in sede di perizia — la terapia farmacologica di sostegno cui pure il detenuto è costantemente sottoposto;

a seguito della emissione dei predetti provvedimenti, l'autorità ministeriale disponeva, pertanto, l'ammissione in via temporanea (dal febbraio del 2001 sino al luglio del 2001) dell'imputato, a scopi terapeutici, alla fruizione di due colloqui mensili con i familiari, in ciò attenuando la deroga al regime «ordinario» derivante dal decreto di cui all'art. 41-*bis* o.p.;

a seguito di ulteriore verifica peritale emergeva che il temporaneo e parziale incremento del numero dei colloqui, pur nella sostanziale stabilità del quadro patologico già riscontrato, aveva quantomeno contribuito ad evitare un peggioramento delle condizioni di salute dell'imputato (a giudizio del perito d'ufficio, tale circostanza ... ha fatto sì che la situazione clinica non subisse un pericoloso peggioramento, ed anzi ha fatto registrare un lievissimo miglioramento del suo tono umorale ...), il che determinava la necessità di consentire al detenuto di continuare ad usufruire di tale possibilità terapeutica, mediante una ammissione con carattere di stabilità alla fruizione dei colloqui con i familiari;

ne derivava l'emissione di un provvedimento con cui questa Corte, in data 5 luglio 2001, nel rigettare l'istanza difensiva di revoca o sostituzione della misura cautelare, sollecitava la competente autorità ministeriale a determinarsi circa l'ammissione in via permanente alla fruizione di quattro colloqui mensili, con trasmissione al D.A.P. dell'elaborato peritale avente ad oggetto la verifica della evoluzione della patologia psichica;

come risulta dalla nota D.A.P. del 23 ottobre 2001, in merito a tale provvedimento ed ai contenuti dell'elaborato peritale del 18 giugno 2001, il competente Ministro della giustizia, in data 26 luglio 2001, riteneva di «confermare la sussistenza del regime detentivo speciale al quale il detenuto Schiavone è sottoposto, e l'inopportunità di prorogare ulteriormente il provvedimento con cui il detenuto è stato ammesso a fruire di due colloqui visivi senza il vetro divisorio».

Dunque, a tutt'oggi, può dirsi che:

permane la condizione patologica del detenuto, che, per come è stato riscontrato in sede peritale, è concretamente e negativamente influenzata dalle modalità «particolari» del trattamento penitenziario, specie per ciò che riguarda la forte limitazione dei «contatti visivi» con i componenti del suo nucleo familiare (un unico colloquio mensile);

non può, tuttavia, dirsi sussistente una assoluta incompatibilità con la carcerazione, (circostanza che determinerebbe la necessità di sostituzione immediata della misura), essendo — secondo le verifiche peritali — possibile il protrarsi della detenzione, lì dove sia assicurato in concreto, oltre al supporto farmacologico, un ulteriore supporto terapeutico consistente, quantomeno, nella ordinaria fruibilità dei colloqui tra il detenuto ed i suoi familiari;

tale condizione, a giudizio di questa Corte assolutamente necessaria, è tuttavia preclusa dalla scelta, recentemente operata dall'autorità amministrativa, di non consentire il protrarsi della «deroga» — in punto di colloqui — al contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario differenziato.

I fatti sin qui esposti, inducono pertanto a dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* o.p., nella parte in cui tale norma non prevede la possibilità, per il giudice del procedimento penale competente a valutare ai sensi dell'art. 275 c.p.p. l'adeguatezza della misura cautelare in atto, di disporre, a fini di tutela della salute dell'imputato, le necessarie modifiche delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato.

Ed invero, va osservato sul punto che:

la questione appare, nel presente procedimento incidentale attivato su istanza di parte ai sensi dell'art. 299 c.p.p., rilevante, posto che, stante l'attuale formulazione della norma di cui all'art. 41-*bis*, il controllo giurisdizionale sulla legittimità del decreto ministeriale può essere operato — in sede di reclamo — esclusivamente dal Tribunale di Sorveglianza e non vi è pertanto possibilità alcuna, da parte di questo giudice procedente di sindacare — per i fini qui in rilievo — il contenuto delle prescrizioni ministeriali, incidendo sulle concrete statuizioni emesse;

ciò determina, nel caso di specie, l'impossibilità giuridica di adottare la scelta che, sulla base delle risultanze peritali, consentirebbe di salvaguardare da un lato le esigenze cautelari di tipo processuale (con il mantenimento della custodia carceraria), dall'altro il diritto dell'imputato alla adeguata cura della patologia riscontrata posto che tale «trattamento terapeutico», li dove include un necessario incremento dei contatti visivi con i familiari risulta, in realtà, non fruibile da parte del detenuto proprio in virtù dei contenuti del provvedimento amministrativo, allo stato «intangibile» per questa autorità giudiziaria procedente.

Quanto alle ragioni che inducono a sollevare il dubbio di costituzionalità della attuale disciplina normativa, va evidenziato *in primis* che:

le norme processuali di cui agli artt. 273 e ss. attribuiscono al giudice «procedente» (art. 279 c.p.p.) il compito di verificare, nel corso del procedimento, il permanere delle condizioni di legittimità della misura cautelare in corso di applicazione;

tra tali condizioni, va di certo inclusa la costante verifica della «adeguatezza» della misura cautelare, in particolare lì dove sia stata applicata la custodia in carcere e lì dove vengano in rilievo condizioni patologiche dell'imputato, tali da richiedere il ricorso a trattamenti terapeutici;

in tal caso, il giudice ha preciso il compito di verificare, ai sensi dell'art. 275 comma 4-*bis* c.p.p., non solo se siano insorte, a causa delle patologie riscontrate, condizioni di salute di tale gravità da dirsi incompatibili con il protrarsi della custodia, ma anche se l'offerta terapeutica disponibile in ambito penitenziario sia tale da consentire «adeguate cure».

Tali previsioni normative, dunque, consentono di affermare che, nel complesso «equilibrio» tra le esigenze di cautela processuale da un lato e la tutela della salute dell'imputato dall'altro, il giudice è tenuto ad orientare le proprie scelte secondo un principio di necessario «contemperamento», arrivando a privilegiare la scelta di misure cautelari meno afflittive, anche lì dove la carcerazione si ponga come concreto fattore di «ostacolo» alle «chances» di effettivo recupero terapeutico.

Dunque appare evidente l'esistenza di una ispirazione normativa che trae diretto alimento dalla previsione dell'art. 32 della Costituzione, e ciò specie in considerazione della natura «anticipatoria» dei provvedimenti endoprocessuali limitativi della libertà personale rispetto alla presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 comma 2 Cost.

Tutto ciò, dunque, rende irragionevole — a giudizio di questa Corte — la totale «carenza di potere» del giudice procedente ex art. 279 c.p.p. sui contenuti del decreto ministeriale di sottoposizione al regime di cui all'art. 41-*bis* o.p. (spettando tale potere al solo Tribunale di Sorveglianza, come già sostenuto dalla Corte della costituzione nelle decisioni n. 410/1993, n. 351/1996 e n. 376/1997), e ciò nell'ipotesi in cui si renda necessario (come nel caso di specie) uno specifico intervento «limitativo» dei contenuti afflittivi di tale provvedimento amministrativo, a fini terapeutici.

In tal caso, dunque, le scelte del soggetto giurisdizionale appaiono — in contrasto con la generale previsione di cui all'art. 101 comma 2 della Costituzione — subordinate alle valutazioni compiute, per esclusive ragioni di tutela della sicurezza, dall'autorità amministrativa, il che non appare costituzionalmente ragionevole, specie ove venga in rilievo la necessità di tutelare il valore protetto dall'art. 32 della Carta.

In altre parole, l'attuale formulazione della norma di cui all'art. 41-*bis* comma 3 o.p. appare, in virtù delle susseguite considerazioni, in contrasto tanto con il parametro costituzionale di cui all'art. 32 Cost., in quanto

non prevede la sindacabilità e la possibile modifica — a fini terapeutici — dei contenuti del provvedimento ministeriale, che con i principi enucleabili dagli articoli 3 e 101 della Costituzione posto che il giudice procedente *ex art. 279 c.p.p.* risulta (in tal caso) irragionevolmente destinatario di determinazioni insindacabili dell'autorità amministrativa che incidono sui diritti del soggetto imputato, diritti che il sistema processuale (art. 275 c.p.p.) affida alle determinazioni del suddetto organo giurisdizionale, e ciò proprio in virtù del loro rilievo costituzionale.

Tale specifica esigenza di tutela dei diritti dell'imputato, sottoposto a misura cautelare carceraria, non può — peraltro — dirsi assicurata dalla possibilità di attivare, su istanza di parte, il procedimento di «reclamo» innanzi al tribunale di sorveglianza, se solo si ponga l'attenzione sui seguenti aspetti:

in presenza di patologie riscontrate a mezzo accertamento peritale, la decisione sulla «adeguatezza» della misura cautelare in corso è di esclusiva competenza del giudice investito della cognizione processuale, individuabile *ex art. 279 c.p.p.*;

a tale giudice, pertanto, andrebbero devolute tutte le questioni che attengono al rapporto tra la legittimità della protrazione della misura detentiva e la tutela della salute dell'imputato;

in tale contesto, ove si ipotizzi un contrasto tra il contenuto del decreto ministeriale e le esigenze di tutela della salute, la decisione dell'organo giurisdizionale competente *ex artt. 279 e 275 c.p.p.* non può farsi dipendere dall'attivazione di un ulteriore procedimento (il reclamo) innanzi a giudice diverso.

In sostanza, ciò che viene in rilievo — in simili casi — non è la legittimità «originaria» del decreto di cui all'art. 41-*bis* o.p. (qui non in discussione), quanto la legittimità della sua «permanenza» (anche in rapporto a specifiche statuizioni in esso espresse), a fronte della insorgenza di condizioni patologiche, il cui «trattamento» risulta in concreto ostacolato dai contenuti del decreto.

La soluzione di tale dubbio di costituzionalità, per quanto sinora esposto, è preliminare ad ogni ulteriore statuizione sull'istanza in atti.

P. Q. M.

Solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 41-bis comma 3 legge n. 354/1975, per violazione degli artt. 3, 32 e 101 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede l'esistenza del potere del giudice, che procede al giudizio penale nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in esecuzione, di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale, nei limiti in cui tale verifica si renda assolutamente necessaria a fini di tutela del diritto alla salute dell'imputato detenuto.

Sospende la decisione sull'istanza in atti sino all'esito del giudizio di costituzionalità.

Dispone la notifica della presente ordinanza:

al pubblico ministero presso la D.D.A. di Napoli;

all'imputato Schiavone Francesco di Luigi ed ai suoi difensori;

al Presidente del Consiglio dei ministri;

al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Manda la cancelleria per i conseguenti adempimenti.

S. Maria Capua Vetere, addì 29 ottobre 2001

Il Presidente: MARANO

N. 31

*Ordinanza emessa il 6 novembre 2001 dal Tribunale di Avellino
nel procedimento penale a carico di Passariello Antonio ed altro*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta da parte del pubblico ministero - Decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta senza previo contraddittorio con la difesa dell'imputato - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 21 settembre 2001, il g.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta del p.m. - sede in data 14 settembre 2001, pronunciava l'allegato decreto di giudizio immediato nei confronti di Passariello Antonio e Passariello Carmine, entrambi detenuti in custodia cautelare in carcere, in relazione ai contestati delitti di violenza sessuale, estorsione e minaccia. All'odierna udienza del 6 novembre 2001, preliminarmente il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 453, 454 e 455 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati, derivante dall'emissione del decreto di giudizio immediato — atto rientrante nella sfera di discrezionalità del g.i.p. e, dunque, non vincolato — in assenza di contraddittorio con la difesa, che, se sentita, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante.

Ritiene questo tribunale che le argomentazioni difensive siano condivisibili, giacché è innegabile che la fase processuale conseguente alla richiesta del p.m. di emissione del giudizio immediato si svolga, innanzi al g.i.p., nell'attuale assetto normativo, in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa.

Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale sul giusto processo (si da indurre la Corte di cassazione ad affermare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 c.p.p. sollevata per preteso contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la vera essenza del diritto di difesa consiste nella facoltà di opporsi alla pronuncia di ogni provvedimento giurisdizionale da cui possano scaturire effetti dannosi per il soggetto nella cui sfera giuridica va ad incidere il provvedimento, mentre nessun pregiudizio può derivare dal decreto con il quale il g.i.p. dispone il giudizio immediato, che è provvedimento di carattere endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'indagato, *cfr.* Cass. 20 giugno 1991, Pernice), appare, invece, in evidente distonia con i principi di diritto recentemente introdotti, che impongono una revisione degli orientamenti giurisprudenziali precedenti, stratificatisi in un contesto normativo e culturale ben diverso da quello attuale.

In particolare, è indubbio che tutte le recenti riforme legislative (giusto processo, difesa d'ufficio, indagini difensive ...) si siano orientate nel senso di garantire l'effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento penale, mirando ad assicurare il pieno contraddittorio e la posizione di parità delle parti sin dalla fase delle indagini preliminari e non solo nella fase processuale vera e propria.

Ciò si desume chiaramente dall'art. 111 della Costituzione, il quale, benché parli espressamente soltanto di «processo», ha senz'altro inteso garantire i principi appena accennati in ogni fase del procedimento, come emerge dal contenuto del terzo comma del citato articolo che attiene anche alle indagini preliminari.

In ogni caso, anche se si volesse dissentire da tale interpretazione, non c'è dubbio che la richiesta del p.m. di emissione del decreto di giudizio immediato, integrando una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale (*cfr.* art. 405 c.p.p.), determini il sorgere della fase processuale in senso proprio con assunzione, da parte degli indagati, della qualità di imputati, fase che, anche per la sua importanza quale momento di passaggio alla fase dibattimentale, non può prescindere dalle garanzie di contraddittorio e parità delle parti di cui è menzione nel secondo comma del citato art. 111 della Costituzione, per il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Tali garanzie non sono affatto assicurate nell'attuale giudizio immediato in quanto l'art. 455 c.p.p. consente l'emissione del relativo decreto sulla base della sola richiesta del p.m. e senza alcuna possibilità di contraddittorio con la difesa, sia pure a livello meramente cartolare.

Ritenuta la rilevanza della questione nel presente procedimento, giacché l'accoglimento della stessa comporterebbe la nullità di ordine generale del decreto di giudizio immediato e la regressione del procedimento.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva anche d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di emettere decreto di giudizio immediato o di rigettare la richiesta del p.m., debba consentire l'intervento della difesa, sia pure a livello meramente cartolare.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il processo in corso e, per l'effetto, i termini di custodia cautelare.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Avellino, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: IANNARONE

Il giudice estensore: CORTUCCI

02C0020

N. 32

Ordinanza emessa il 24 ottobre 2001 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Trento nel procedimento penale a carico di N. A.

Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Provvedimenti - Contumacia o irreperibilità dell'imputato - Possibilità per il giudice di emettere, in mancanza del consenso del minore, sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Violazione del principio di protezione dell'infanzia e della gioventù - Lesione dell'autonomia della funzione giurisdizionale.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, comma secondo, e 101, comma secondo.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. n. 448/1988, così come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, in relazione agli artt. 3, 10, 24 comma 2, 31 comma 2, 101 comma 2 della Costituzione nella parte in cui, richiedendo il consenso dell'imputato minorenni per la definizione del procedimento nella fase di udienza preliminare, in caso di assenza o contumacia del minore, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto;

MOTIVAZIONE

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio d.d. 19 gennaio 2001, N. A. è stato citato a comparire dinanzi a questo g.u.p. per rispondere del reato di rissa aggravata. All'odierna udienza, svoltasi in contumacia dell'imputato, all'esito della discussione tra le parti, il collegio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. n. 448/1988.

La predetta norma sancisce testualmente: «Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia prestato validamente in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p. o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto». Nella specie, in contumacia dell'imputato non è stato possibile acquisirne il consenso alla definizione del procedimento in udienza preliminare, né lo stesso è stato fornito dal difensore d'ufficio.

Osserva questo giudice che la questione della costituzionalità della norma citata appare rilevante atteso che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari potrebbero consentire un proscioglimento dell'imputato *ex art. 425, comma 3 c.p.p.*, non essendo gli stessi idonei a sostenere un'accusa in giudizio (i C.C. di Borgo Valsugana nell'informativa d.d. 8 agosto 2000 avevano escluso la partecipazione del minorenne alla rissa, mentre una successiva dichiarazione della proprietaria del locale dove erano avvenuti i fatti aveva fatto emergere indizi in ordine alla sua partecipazione, essendo il ragazzo presente nel locale, ma, ad avviso di questo g.u.p., non in un ruolo attivo) o, quanto meno, potrebbero consentire la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti del minore per concessione di perdono giudiziale, non risultando precedenti ostativi al riconoscimento del beneficio stesso. Viceversa, in assenza del citato consenso, questo collegio sarebbe tenuto, secondo quanto richiesto dal p.m., al rinvio a giudizio del ragazzo.

La soluzione che in concreto scaturisce dalla nuova formulazione dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. n. 448/1988 risulta in evidente contrasto con diversi parametri costituzionali, in particolare con gli artt. 3, 10, 24 comma 2, 31 comma 2, 101 comma 2 Costituzione. La norma denunciata, infatti, sebbene sia scaturita dall'indubbia esigenza di adeguamento del processo penale minorile ai nuovi principi costituzionali scaturiti dall'introduzione dell'art. 111 della Costituzione, pare aver tradito lo stesso spirito garantistico che l'aveva ispirata. Invero, a prescindere dal rilievo che le esigenze difensive dell'imputato minorenne sono salvaguardate, riguardo alle sentenze di proscioglimento che presuppongono la responsabilità dell'imputato, dalla possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale per i minorenni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77/1993 che ha esteso tale facoltà, prima limitato alle sole sentenze di condanna dall'art. 46 decreto legislativo n. 12/1991, nel caso di mancato consenso del minore per sua assenza o contumacia, si verifica la paradossale conseguenza che il g.u.p. non possa pervenire non solo alla concessione del perdono giudiziale o alla dichiarazione di irrilevanza del fatto (formule che presuppongono un accertamento di responsabilità), ma neppure a un proscioglimento pieno dell'imputato *ex art. 425 c.p.p.* Ancor più paradossale e punitivo per l'imputato sembra il corollario che lo stesso debba essere rinviato a giudizio a fronte di assenza di elementi di responsabilità a suo carico o di elementi dubbi, insufficienti o inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, subendo le dannose conseguenze in termini psicologici di un dibattimento dinanzi al tribunale ed i relativi costi (economici, educativi, familiari, sociali).

Conseguendo dalla norma censurata la necessità di una fase di giudizio ulteriore (quella dibattimentale) scaturisce un aggravamento del diritto della difesa *ex art. 24 comma 2* della Costituzione che appare ancor più evidente se si pensa che si tratta di un imputato minorenne.

Si ravvisa, inoltre, un profilo di incostituzionalità della norma con riferimento all'art. 3 della Costituzione attesa l'illogica disparità di trattamento con gli imputati maggiorenni per i quali il g.u.p. presso il tribunale ordinario ben può emettere sentenza di proscioglimento *ex art. 425 c.p.p.* senza necessità di alcun consenso. L'art. 32 del d.P.R. n. 448/1988 appare in ogni caso costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede la necessità del consenso anche nel caso di proscioglimento *ex art. 425 c.p.p.* (come nel caso di specie in cui l'imputato potrebbe essere prosciolto per non aver commesso il fatto).

Ulteriore profilo di incostituzionalità deriva dalla violazione dell'art. 10 della Costituzione che sancisce al primo comma una che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La nuova formulazione della norma, con l'introduzione di un meccanismo di consenso alla definizione del procedimento penale la cui mancanza possa ritardare la rapida definizione dello stesso, pare contraddire tutto lo spirito della legislazione minorile, improntata ai principi di residualità dell'intervento penale, di minore offensività dello stesso, di incentivazione di meccanismi di diversione e conseguente rapida uscita del minore dal «circuitto penale», come sanciti dagli impegni internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione di fondamentali documenti quali le c.d. Regole Minime di Pechino, stabilite dalla Convenzione di New York del 1985 (v. in particolare l'art. 20 che prevede: «Ogni caso, fin dall'inizio, deve essere trattato rapidamente, evitando ritardi»); dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, emanata a New York nel 1989 (v. in particolare gli artt. 3 e 40, che prevedono che nelle procedure giudiziarie deve essere salvaguardato l'interesse del minore e che il percorso giudiziario venga definito senza indugio, per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge); nonché dalla Raccomandazione sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, emanata dal Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987 (v. in particolare l'art. 4, che prevede «di assicurare una giustizia dei minori più rapida, che eviti dei ritardi eccessivi, affinché essa possa avere un'azione educativa efficace»).

Palese appare il contrasto dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. n. 448/1988 anche con l'art. 31 comma 2 della Costituzione in relazione alla circostanza che la protezione dell'infanzia e della gioventù sancita dalla carta costituzionale viene a subire un duro colpo con la previsione della possibilità di trattenere il minore nel circuito processuale, facendogli subire conseguenze perverse di un meccanismo che dovrebbe tendere al rispetto della sua personalità e propendere alla sua educazione. Tali diritti verrebbero ad essere sacrificati proprio nei casi di una sua evidente assenza di responsabilità o a fronte di possibili soluzioni diverse dal giudizio dibattimentale (perdono giudiziale e irrilevanza del fatto), considerato secondo il comune sentire e tra gli stessi operatori minorili esperienza «forte» dal punto di vista psicologico ed educativo, con conseguente prolungamento della situazione di incertezza processuale.

Parimenti deve essere evidenziato come la norma censurata appare essere in contrasto con l'autonomia della funzione giurisdizionale per violazione dell'art. 101 della Costituzione, atteso che è escluso che il giudice possa emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. ovvero di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, anche in mancanza di consenso nei casi previsti dallo stesso art. 32 citato. Ciò appare illogico se si considera che mentre la dichiarazione di irrilevanza del fatto può essere effettuata anche da parte del g.i.p. nel corso delle indagini preliminari «... sentiti il minore e l'esercente la potestà dei genitori ...» (art. 27 comma 2 del d.P.R. n. 448/1988), senza che sia richiesto alcuna espressione di assenso da parte dell'indagato, nel corso dell'udienza preliminare non si può pervenire alla stessa conclusione senza il consenso dell'imputato.

Ulteriore profilo di illogicità della previsione censurata è evidenziato nelle condivisibili motivazioni contenute nelle ordinanze di rimessione degli atti alla Corte costituzionale da parte del g.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Palermo numeri 556 e 756 del 2001, secondo cui «... se è vero che l'art. 129 c.p.p., non abrogato dalla novella del 2001 n. 63 al primo comma consente al giudice di emettere sentenza di proscioglimento in ogni grado e stato del processo nelle stesse ipotesi previste dall'art. 425 c.p.p. mentre al secondo comma prevede la possibilità della emissione di una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere quando dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato anche quando ricorre una causa di estinzione del reato, è anche vero che tale norma diventa sostanzialmente inapplicabile dinanzi al g.u.p. minorile con conseguente ulteriore illogica disparità di trattamento con gli imputati maggiorenni ed illogico protrarsi del giudizio».

Per quanto fin qui esposto, appare necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché esamini la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. n. 448/1988, così come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, in relazione agli artt. 3, 10, 24 comma 2, 31 comma 2, 101 comma 2 della Costituzione nella parte in cui, richiedendo il consenso dell'imputato minorenni per la definizione del procedimento nella fase di udienza preliminare, in caso di assenza o contumacia del minore, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. n. 448/1988, così come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63, in relazione agli artt. 3, 10, 24 comma 2, 31 comma 2, 101 comma 2 della Costituzione nella parte in cui, richiedendo il consenso dell'imputato minorenni per la definizione del procedimento nella fase di udienza preliminare, in caso di assenza o contumacia del minore, il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto;

Sospende il processo e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Trento, il 24 ottobre 2001

Il Presidente: SPINA

02C0021

N. 33

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 2001 dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
nel procedimento penale a carico di Piedimonte Pietro ed altro*

- Processo penale - Mezzi di prova - Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato - Possibilità di essere sentiti come testimone qualora nei loro confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da dette persone contro di esse nel procedimento conseguente alla eventuale riapertura delle indagini - Disparità di trattamento tra imputato ed indagato - Violazione del principio di ragionevolezza.**
- Cod. proc. pen., art. 197-*bis* (introdotto dall'art. 6 della legge 1° marzo 2001, n. 63), commi 1 e 5.
 - Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale n. 953/1996 r.g. a carico di Piedimonte Pietro e Imbruglia Gianfranco per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990;

Ritenuto in fatto

Con decreto in data 26 marzo 1997 il G.U.P. presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, disponeva il rinvio a giudizio dei predetti imputati per rispondere del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990; all'udienza del 13 febbraio 1998, in esito alla esposizione introduttiva, sono state ammesse le prove, ivi compreso l'esame ex art. 211 c.p.p. di tali Lipari Pietro, Cuzzupè Lorenzo e Freri Salvatore, la cui posizione è stata definita con decreto di archiviazione in conseguenza della ritenuta detenzione di sostanza stupefacente per mero uso personale;

all'esito dell'esame del Lipari il tribunale ha disposto l'acquisizione di quanto utilizzato per le contestazioni;

all'udienza dell'8 maggio 1998 il presidente ha dichiarato di astenersi ed il processo è stato assegnato a processo diversamente costituito che, all'udienza del 23 giugno 2000, ha disposto la rinnovazione del dibattimento;

all'udienza del 22 giugno 2001 si è dato corso dell'esame di Cuzzupè che si è avvalso della facoltà di non rispondere;

all'udienza del 28 settembre 2001 il p.m. ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 197-*bis*, comma 1, c.p.p., così come introdotto dall'art. 6 della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che anche le persone indagate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. *b*), c.p.p., possano essere sempre sentiti come testimone — con le garanzie di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto della citata norma dell'art. 197-*bis* c.p.p. — quando nei loro confronti è stato pronunciato decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p.;

le difese degli imputati hanno contestato l'ammissibilità e la rilevanza della sollevata questione;

Ritenuto quanto alla rilevanza della questione

Che la questione appare decisiva nella attuale fase dibattimentale del processo, imponendone una delibazione immediata, proprio con riguardo alla idoneità della norma sospettata di incostituzionalità a consentire il prosieguo della istruttoria con l'audizione, nelle forme richieste dal p.m., di coloro (indagati di reato collegato) la cui posizione venne poi archiviata per la ritenuta insussistenza di fattispecie di penale rilievo, avendo essi detenuto la sostanza stupefacente per uso personale (condotta sanzionata a livello amministrativo dall'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990);

che, per contro, ove la interpretazione della norma dovesse più correttamente escludere la lettura proposta dal p.m., non sarebbero più recuperabili le dichiarazioni da essi in precedenza rese ed acquisite (per il Lipari) nella fase dibattimentale pregressa dinanzi a Collegio diversamente composto, per la inapplicabilità nei loro confronti del meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500 c.p.p., dalla nuova normativa consentito soltanto (oltre che nei confronti dei testimoni canonici, anche) nei confronti di quegli imputati di reato collegato la cui posizione è stata definita con sentenza divenuta irrevocabile ovvero, pur essendo ancora non definita la loro posizione processuale, sia stato effettuato l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. *c*), c.p.p. ed essi abbiano comunque reso dichiarazioni concernenti gli imputati (evenienze non configurabili nel caso di specie, anche per la novità del menzionato avvertimento);

Considerato in diritto quanto alla fondatezza della questione

Che, attesa la novità delle norme interessate dalla sollevata questione, non sussistono precedenti in termini o su fattispecie analoghe resi dalla Corte costituzionale;

che, invero, la sentenza n. 108/1992 che, attraverso il combinato disposto degli artt. 61 e 197 c.p.p., riteneva non consentibile l'assunzione come testimone dell'indagato anche se nei suoi confronti era stato emesso provvedimento di archiviazione, interpretazione ribadita dalla Corte di cassazione (Cass., 17 aprile 1994; 4 novembre 1993; 10 aprile 1995, n. 7948), non sembra costituire un precedente ostativo alla sollevata questione, posto che le modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001 hanno ampliato l'obbligo della testimonianza anche a categorie di soggetti prima espressamente esentate, prevedendo, come contraltare, una serie di garanzie «protettive» della posizione del c.d. imputato-testimone, persino affermando la inutilizzabilità delle dichiarazioni contro la persona che le ha rese nell'ipotesi di revisione della sentenza di condanna;

che le modifiche di cui sopra, secondo la diffusa opinione dottrinale, si spiegano appunto con la intervenuta definitività della posizione processuale del dichiarante, che non è suscettibile di subire effetti pregiudizievoli a seguito dell'esame testimoniale, anche in considerazione delle ulteriori cennate garanzie previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del nuovo art. 197-bis c.p.p. e con l'opzione legislativa della massima espansione dell'obbligo della testimonianza («sempre»), a prescindere dalla intensità del vincolo della connessione o del collegamento, una volta che la posizione possa considerarsi irrevocabilmente definita, e ciò anche nel caso in cui colui che sia chiamato a deporre non abbia mai reso dichiarazioni concernenti la responsabilità degli altri imputati;

che, ad avviso di questo collegio, non può escludersi, come affermato dal p.m., che la norma in esame confligga con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non contempla il medesimo trattamento normativa per l'imputato e l'indagato, qualora per entrambe le posizioni sia intervenuto il crisma della definitività, con una sentenza irrevocabile (di condanna, assoluzione o patteggiamento) per il primo, con un decreto di archiviazione *ex art.* 411 c.p.p., per il secondo (pronunciato, come nell'ipotesi di specie, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, essendo lo stesso amministrativamente sanzionato), posto che, ai sensi dell'art. 61 c.p.p., alle due posizioni va estesa la stessa disciplina, gli stessi diritti e le medesime garanzie procedurali e che anche le ulteriori limitazioni alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese previste, in particolare, dal comma 5 dell'art. 197-bis c.p.p. garantirebbero in forma assoluta l'indagato ove estese anche al caso di riapertura delle indagini *ex art.* 414 c.p.p.;

che, ancora, appare profilarsi, nel caso di specie, anche la violazione del principio di ragionevolezza, essendo stato affermato dalla Corte costituzionale che «non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolano in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione», e ciò in un «ordinamento costituzionale che sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma è prima di tutto improntato alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge» (Corte costituzionale n. 241/1994; n. 111/1993);

che, in definitiva, non può escludersi la fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 1, c.p.p., così come introdotto dall'art. 6 della legge 1º marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che anche le persone indagate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. possano essere sempre sentiti come testimone — con le garanzie di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto della citata norma dell'art. 197-bis c.p.p. — quando nei loro confronti è stato pronunciato decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p.; nonché della medesima disposizione di cui all'art. 197-bis, comma 5 c.p.p., nella parte in cui non prevede la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle dette persone contro di esse nel procedimento conseguente alla eventuale riapertura delle indagini;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 1 e 5, c.p.p. (introdotto dall'art. 6 della legge 1º marzo 2001, n. 63) in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 5 ottobre 2001.

Il Presidente: SALVO

NN. da 34 a 38

Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 30 agosto e 26 settembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti rispettivamente da: Balato Nicola contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 34/2002); Corrias Mario Cosimo ed altri contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 35/2002); Berengo Mario ed altri contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 36/2002); Bisantis Cesare contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 37/2002); Cozzolino Francesco contro Ministero della sanità ed altri (reg. ord. n. 38/2002).

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività professionale extramuraria nei casi e modi stabiliti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino all'entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza, sul ricorso n. 9887/2001 proposto da Balato Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 114/B;

Contro Ministero della sanità e Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi ministri p.t., ed Università degli studi di Napoli «Federico II», in persona del rettore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale elettivamente domiciliavano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'annullamento della nota n. 046230 del 24 luglio 2001 a firma del decano dell'Università degli studi di Napoli, recante in oggetto «Opzione ex art. 5 commi 7-8 decreto legislativo n. 515/1999»; per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività libero-professionale a regime di impegno a tempo pieno o definito, previa:

devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 517/1999 secondo quanto esposto in ricorso;

sospensione dell'efficacia della nota impugnata e di ogni ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione in riferimento, ancorché non cognito al momento, pedissequamente applicativo delle norme di cui si contesta la legittimità costituzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 30 agosto 2001, il consigliere Antonino Savo Amodio;

Uditi, altresì, l'avv. Racco e l'avv. dello Stato Volpe;

Vista l'ordinanza cautelare della Sezione n. 5283/2001;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente, docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Università degli studi di Napoli, impugna il provvedimento con cui viene disposta l'applicazione del regime di impegno a tempo definito, in quanto sanitario optante per l'attività libero-professionale extramuraria, a norma dell'art. 5, comma 12, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, di cui deduce la illegittimità costituzionale.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario per farne discendere, in via derivata, l'incostituzionalità della norma precitata: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'automatica correlazione tra opzione per l'attività libero-professionale extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal detto art. 5, comma 12.

3. — Rileva preliminarmente il collegio che, con precedente ricorso giurisdizionale n. 3851/2000, il ricorrente ha già impugnato, unitamente ad altri sanitari, l'intimazione di opzione tra attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») e attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. n. 517/1999 cit.; con ordinanza n. 10903/2000, la sezione ha sollevato, in relazione a tale ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 cit. per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5, comma 7, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost., dell'art. 5, commi da 1 a 16 e da 8 ad 11 e dell'art. 3 *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

4. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare odiernamente proposta dal ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata applicazione del tempo definito per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3, legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4, legge n. 118/1989.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cf.* sentt. n. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta costituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cf.* sentt. n. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000, cit.).

5. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata applicazione del tempo definito è imposta dall'art. 5, comma 12, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione della detta disposizione, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione della disposizione medesima, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione della stessa dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

6. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale della norma posta a base del detto provvedimento: ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dal ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 del d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3, legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 della legge n. 118/1989.

7. — Ragioni di economia processuale imporrebbero di non ripetere le considerazioni già esposte nella ricordata ordinanza di rimessione n. 10903/2000; peraltro, per comodità di giudizio nonché di esposizione dei profili specificatamente oggetto della odierna ordinanza, si ritiene opportuno riportare i contenuti della detta ordinanza:

«5. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo ovvero per l'esercizio di attività libero-professionale extramuraria; tali tipologie fanno espresso riferimento alle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero-professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, che costituisce il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico (*cf.* Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cf.*, anche, Cons. Stato, VI sez., ordinanza, 24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali (art. 15-*quinquies*, punto 2, lettera *a*), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex* art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8, dell'art. 5, del d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine perentorio per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub-specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 della Costituzione — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte costituzionale n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex* art. 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

6. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex* art. 33 della Costituzione dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4.

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10, dell'art. 15 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative-assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento della attività assistenziali — che pur si integrano con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione "marginale" assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3, comma 4*, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente alla autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo "anche" conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6, lettera *b*), della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende assicurare lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

7. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla "coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca" (art. 6, lettere *b*), *c*), della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali,

didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta coerenza tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla "integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali".

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi coerenza tra i detti profili se il sistema è sbilanciato verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nella ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6, lettera a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente sacrificata, giuste le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lettera c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico (Corte costituzionale n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di idonee disposizioni in materia di personale nel quadro dell'esigenza di assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo in equivoco al solo personale della dirigenza sanitaria in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. *q)* della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*»

8. — Ciò premesso, considerazioni analoghe vanno espresse con riferimento alla norma dell'art. 5, comma 12, oggetto di odierno esame, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definitivo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

La norma deve, invero, ritenersi viziata, in primo luogo, in via derivata in quanto l'eventuale caducazione delle norme in precedenza sottoposte alla verifica di costituzionalità comporterebbe, attesa la correlazione automatica con le norme stesse, l'eliminazione dalla realtà giuridica (anche) della disposizione del comma 12.

La norma appare altresì viziata *ex se*, ove si ponga mente alla disciplina del regime dell'impegno di servizio — a tempo pieno ovvero definito — per i professori universitari, giusta la previsione dell'art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli articoli 3 e 4 legge n. 118/1989.

L'ordinamento universitario impone una scelta meditata tra tempo pieno e tempo definito, entro un termine perentorio riferito all'inizio dell'anno accademico e con impegno almeno biennale.

A seconda dell'impegno prescelto, i docenti universitari assumono una diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e, in definitiva, un diverso *status* professionale, anche in termini di completa (o minore) dedizione ai compiti istituzionali delle università, e cioè l'insegnamento e la ricerca.

Si che la scelta del legislatore delegato nel senso della più volte ricordata (nell'ordinanza n. 10903 cit.) «correlazione automatica» dà adito a dubbi di costituzionalità con riferimento al principio dell'autonomia universitaria

nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici *ex art. 3* della Costituzione e, incidendo in via definitiva sullo stato giuridico del sanitario universitario, anche con riferimento all'art. 76 Cost., attesi i già evidenziati (sempre nell'ordinanza n. 10903/2000) limiti *ex art. 6, lett. c)* della legge delega.

Né può non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà, nel contesto normativo inerente al regime di servizio dei docenti universitari, tra la disposizione dell'art. 5 comma 12, d.lgs. n. 517 cit. e quella dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, che già nell'ordinanza n. 10903/2000 è stata rilevata tra altre norme per poi farne derivare una ipotesi di contrasto con l'art. 3 Cost., quale canone generale di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, e con l'art. 97 Cost., sotto il profilo della mancanza di proporzionalità rispetto alle finalità da perseguire.

Sembra pertanto che la norma dell'art. 5, comma 12 non sia esente da dubbi di costituzionalità, oltre che in via derivata, anche per contrasto con gli articoli 3, 33, 76 e 97 Cost., ed in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980 cit. e successive modificazioni.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999 cit., in via derivata e per contrasto con gli articoli 3, 33, 76 e 97 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999, in via derivata e per contrasto con gli articoli 3, 33, 76 e 97 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 agosto 2001.

Il Presidente: SCOGNAMIGLIO

Il consigliere estensore: SAVO AMODIO

02C0023

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002 (Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire		Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	271,00	524.729	- annuale	56,00	108.431
- semestrale	154,00	298.186	- semestrale	35,00	67.769
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	222,00	429.852	- annuale	142,00	274.950
- semestrale	123,00	238.161	- semestrale	77,00	149.093
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	61,00	118.112	- annuale	586,00	1.134.654
- semestrale	36,00	69.706	- semestrale	316,00	611.861
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	57,00	110.367	- annuale	524,00	1.014.605
- semestrale	37,00	71.642	- semestrale	277,00	536.347
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	145,00	280.759			
- semestrale	80,00	154.902			

Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00	489.876
Abbonamento semestrale	151,00	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00	338.847
Volume separato	17,50	33.885

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	7,95	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 1 3 0 *

€ 2,40
L. 4.647